

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DICA
16.1

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

16.1

MASSIMARIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DICA
16.1

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
16.1

MASSIMARIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Supplemento al volume "L'accesso ai documenti amministrativi" n. 16, 2013

Capitolo I

MASSIME DEI PARERI

AMBIENTE

Studi interni propedeutici alla formazione dei piani di bacino 21

AMBITO DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

Inottemperanza dell'amministrazione a fronte della decisione della Commissione che abbia riconosciuto il diritto di accesso agli atti 21

CONCORSO PUBBLICO

Accesso agli elaborati degli altri candidati 22

Schede valutative dei partecipanti ad una selezione per progressione orizzontale 22

CONTROINTERESSATI ALL'ACCESSO

Notifica al controinteressato 23

Nozione di controinteressato all'accesso in senso tecnico 24

COSTI DI RIPRODUZIONE

Imposta di bollo 24

Oneri di riproduzione 25

Rimborso dei costi di riproduzione per l'accesso ai documenti inerenti controversia di lavoro 25

DIRITTO DI ACCESSO

Accesso ai documenti – Limiti 26

Accesso endoprocedimentale 26

Diritto di accesso ai nominativi degli autori di un esposto	26
Segnalazioni, esposti o denunce	27
Segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo	27
Legittimazione all'esercizio del diritto	28
Trasparenza amministrativa	28

DOCUMENTI ACCESSIBILI

Documentazione relativa alle spese sostenute per la propaganda elettorale	29
Tesi di laurea	29
Copia della registrazione di una telefonata al numero di soccorso "115"	30
Bollettino recante "Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti", di cui alla legge n. 441/1982	30
Documentazione inerente a permessi di lavoro in favore del genitore di invalidi	30
Registri scolastici	31
Esposto	31

ENTI LOCALI

Accesso del Consigliere comunale	32
Accesso del Consigliere comunale – Limiti	32
Accesso di un Consigliere regionale ai dati di bilancio della Provincia	33
Atti della Polizia Municipale	33
Atti preparatori a trattative negoziali non formalizzate	34
Documentazione relativa all'incarico conferito dal Comune ad un legale	35
Documenti relativi a procedimento per la realizzazione di un impianto di rete di connettività della banda internet	35
Pratica edilizia in sanatoria di opere realizzate da un confinante	36

Richiesta di informazioni da parte di un comitato civico	36
Verbali dell'Organismo Indipendente di Valutazione	37
Consiglieri comunali di minoranza	38
Accesso ad atti interni da parte del Consigliere comunale	39
Elenchi contenenti i nominativi dei cittadini nei cui confronti sono state effettuate segnalazioni per far fronte all'evasione fiscale	39
Accesso del cittadino residente	40
Protocollo del Comune	40
Accesso di un cittadino residente	41
Cedolini di busta paga dei dipendenti comunali	42
GARE D'APPALTO	
Documentazione suscettibile di rivelare il <i>know-how</i> industriale e commerciale	43
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO	
Legittimazione a richiedere l'accesso ai documenti amministrativi	44
Accesso telematico	44
P.E.C. (posta elettronica certificata)	45
Richiesta d'accesso ai dati di residenza dei docenti ammessi ad una procedura selettiva	45
ORDINI PROFESSIONALI	
Accesso a dati statistici relativi alle prescrizioni di farmaci	46
ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
Atti relativi all'incarico conferito ad un avvocato convenzionato con il servizio legale dell'Ente	46
SEGRETO	
Atti redatti da legali e professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione	47

SOCIETÀ

Atti societari non ancora iscritti nel registro delle imprese 48

Atti societari detenuti da Camera di commercio 48

TUTELA GUDIZIALE

Documenti amministrativi utili alla difesa in un procedimento giudiziario
pendente a carico di un dipendente pubblico in quiescenza 48

Documentazione medica di persona deceduta 49

Capitolo II

MASSIME DELLE DECISIONI

AMBIENTE

Documenti relativi a variante in sanatoria di un intervento dell'amministrazione comunale precedentemente oggetto di sospensione lavori	53
---	----

AMBITO DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

Ricorsi avverso documentazione detenuta da A.S.L.	53
Ricorso avverso un provvedimento di diniego del CORECOM	54

CONCORSI ED ESAMI

Documentazione relativa all'assegnazione di cattedre a docenti	54
Documentazione relativa all'assegnazione di sedi successiva a concorso pubblico	55
Domande di iscrizione dei dottorandi e relazioni su attività e ricerche svolte	55
Copia del verbale di valutazione dei candidati alla selezione per l'assunzione di un docente e copia del curriculum vitae del vincitore	56
Questionario somministrato nell'ambito di procedura concorsuale	57
Questionari di procedura selettiva	57
Verbali contenenti i criteri per la valutazione delle prove d'esame, prove svolte, processo verbale della giornata in cui sono state corrette le prove, elaborati svolti da candidati ammessi alla prova orale	57
Verbale del nucleo di valutazione e relative schede e documenti concernenti l'individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per	

l'assegnazione dei punti in una procedura concorsuale	58
Valutazioni delle prove scritte, elaborati, verbali della commissione di concorso pubblico	59
Atti relativi ad una procedura interna di interpello	59
Elaborati dei candidati ammessi alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione legale	60
Nomina dei sostituti presidenti delle commissioni per gli esami di Stato	60
Atti relativi alle promozioni dei Marescialli Capo dell'Arma dei Carabinieri inseriti nel quadro di avanzamento	60
Documentazione relativa ai docenti collocati in graduatoria interna nell'ambito della procedura volta all'individuazione dei soprannumerari	61
Accesso al verbale, ai propri elaborati e a quelli degli altri candidati ammessi nella graduatoria di selezione per l'accesso al tirocinio abilitativo all'insegnamento	62
Accesso ai propri elaborati e a quelli dei candidati risultati idonei, con relative schede di valutazione, nonché ai verbali della Commissione di concorso	62
Accesso agli atti inerenti il giudizio di inidoneità e il conseguente provvedimento di non ammissione alla classe scolastica successiva	63
CONFERENZA DI SERVIZI	
Atti della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un tratto autostradale	63
DIFERIMENTO	
Incarichi ispettivi nei confronti dei dipendenti pubblici	64
Accesso a documenti relativi ad una procedura concorsuale non ancora conclusa	64
Accesso agli atti in pendenza di un procedimento tributario	65
DIRITTO DI ACCESSO	
Legittimazione all'esercizio del diritto di accesso da parte del figlio di deceduto per cause di servizio	65

Diritto d'accesso e trasparenza	65
Interesse differenziato all'accesso	66
Componente del Consiglio di circolo scolastico	67
Accesso endoprocedimentale	67
Elenco delle cooperative di pescatori ammessi in un'area marina protetta	68
Atti del procedimento per il conferimento di un incarico professionale a soggetto diverso dall'accedente	68
Provvedimenti relativi alle rate di pensione maturate e non riscosse	69
Atti relativi ad un procedimento disciplinare	69
Sussistenza di un interesse differenziato ai fini dell'esercizio del diritto di accesso	70
Richiesta avente ad oggetto la conoscenza del nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio in cui poter prendere visione degli atti	70
Documentazione relativa ad un'inchiesta sull'espletamento di un servizio esterno da parte di un ispettore di Polizia	70
DOCUMENTI ACCESSIBILI	
Documentazione relativa alla cancellazione di un cittadino dall'anagrafe consolare	71
Documentazione relativa ad una procedura di riscossione coattiva di denaro	71
Revisione della patente di guida	72
Atti inerenti ad un procedimento disciplinare	72
Documentazione relativa alle giocate effettuate presso ricevitoria del Lotto	72
Provvedimento di successione dei buoni fruttiferi	73
Fascicolo personale del docente	73
Documenti inerenti il procedimento per l'assegnazione di contributi comunitari per l'agricoltura	73
Cittadinanza italiana	74

Cartelle esattoriali di Equitalia	74
Copie di licenza per porto d'armi	74
Modello telematico CIG	75
Domanda di congedo/aspettativa avanzata da un docente	75
Domanda di iscrizione in sezione speciale dell'Albo degli Avvocati	75
Documentazione relativa al rilascio della cittadinanza italiana	76
Fascicolo personale	76
Documenti inerenti ad un procedimento disciplinare	77
Dichiarazioni rese dai genitori e poste a fondamento di una sanzione disciplinare comminata ad un insegnante	77
Fascicolo personale e registro contenente un richiamo verbale fatto al dipendente	77
Domande di inclusione ed aggiornamento nelle graduatorie provinciali dei docenti	78
Fascicolo relativo ad accertamenti ispettivi	79
Documenti relativi al procedimento di concessione di contributi e all'inserimento in graduatoria	79
Adozione internazionale	79
Atti trasmessi dalla F.I.G.C. – Federazione italiana Giuoco Calcio – alla Procura federale collegati ad un procedimento disciplinare	80
Prospetto riepilogativo del lavoro straordinario	80
Atti inesistenti al momento della richiesta	81
Ordinanze di sospensione dei lavori di realizzazione di opere abusive	81
Atti relativi al rapporto informativo e alla verifica dello stato di avanzamento del procedimento per l'ottenimento della cittadinanza italiana	81
Atti inerenti al procedimento di liquidazione di una parcella per parchi fotovoltaici	82

Documento Unico di Valutazione dei Rischi e copia della comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)	82
<hr/> DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO <hr/>	
Documenti concernenti la verifica e contabilizzazione delle indennità amministrative riportate nel SUP - Sistema Unificato di Presenze	83
Esercizio del diritto finalizzato a sollecitare l'elaborazione di dati in possesso dell'amministrazione	83
Atti riguardanti il conferimento di onorificenze, decorazioni, ricompense, patrocini, istituti premiali	83
<hr/> ENTI LOCALI <hr/>	
Protocollo comunale	84
Tavole grafiche e relazione tecnica relativa alla DIA	84
Istanza di accesso del consigliere comunale all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali	85
Determinazione provinciale avente ad oggetto "Fondo incentivante per l'anno 2011 – Liquidazione acconto a favore dei dipendenti"	85
Registro determine comunali del servizio tecnico-manutentivo	86
Schede inerenti al C.C.D.I. (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo)	86
<hr/> INCARICHI DIRIGENZIALI <hr/>	
Documentazione relativa alla pianta organica dei dirigenti di una p.a.	87
Documenti relativi all'interpello per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici, atti e determinazioni correlate	87
Valutazioni sulle performance dei dirigenti	88
<hr/> MINORI <hr/>	
Documentazione contenente i provvedimenti di assegnazione dei docenti in ruolo in un istituto scolastico	88

Accesso del genitore a verbali relativi ad un progetto scolastico dal quale il figlio è stato escluso 89

Prove scritte sostenute dagli studenti nella sessione di recupero, registri di classe, compiti in classe svolti da tutti gli studenti, verbali delle sessioni di recupero dei debiti formativi 89

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO

Visione del documento ed estrazione di copia 90

Informazioni 91

Documento oggetto dell'istanza ed interessi del soggetto istante 91

Visione ed estrazione di copie 91

Bilancio preventivo finanziario-gestionale 92

Accesso a documenti nella parte non oggetto di precedente accesso 92

Istanza presentata ad amministrazione diversa da quella che dispone del documento richiesto 93

Atti non disponibili presso la pubblica amministrazione 93

Trasmissione dei documenti al domicilio dell'interessato 93

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Certificazioni di agibilità dei locali e certificazioni previste per la sicurezza sull'ambiente di lavoro 94

Permesso orario di un dipendente dell'Amministrazione penitenziaria 94

Documenti oggetto di un accordo tra sindacati confederali e Agenzia delle Entrate 95

Documenti attestanti il numero degli istituti di vigilanza 95

RISERVATEZZA

Atti relativi ad indagine ispettiva 96

Atti relativi alla procedura di controllo delle autocertificazioni 96

Prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza del terzo 97

Fascicolo relativo al verbale di accertamento degli ispettori del lavoro	97
Dichiarazione dei redditi	98
Copia del decreto ministeriale sul trattamento e la protezione dei dati personali	99
Diritto di acquisire gli atti richiesti nella loro integralità	99
Atti del procedimento sfociato nell'adozione di un provvedimento di assegnazione definitiva di un carabiniere ad un Comando Stazione	100
SEGRETO	
Relazioni di servizio ed altri atti o documenti necessari per l'adozione di atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e di altre autorità di pubblica sicurezza	100
Documenti inviati all'autorità giudiziaria in presenza di un procedimento penale	101
Documentazione acquisita dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di vigilanza	101
SEPARAZIONE E DIVORZIO	
Provvedimento di trasferimento di una dipendente per motivi di lavoro	102
Cedolini, buste paga e permessi per ferie e trasferimenti relativi al coniuge dell'istante	102
CUD ed estratto conto retributivo dell'ex coniuge	102
Istanza di visura dei veicoli intestati all'ex coniuge	103
Richiesta di accesso finalizzata alla conoscenza dell'ammontare del T.F.R. (Trattamento di fine rapporto) riconosciuto all'ex coniuge	103
Dichiarazione dei redditi e posizione fiscale del coniuge e di padre, madre e sorella di quest'ultimo	104
Visura nominale ACI relativa all'ex coniuge	105
Copia dell'estratto conto INPS aggiornato dell'ex coniuge	105
Dichiarazioni dei redditi rese dal coniuge	105
Conto certificativo contenente il riepilogo dei contributi	106
Modello 730	106
Cartella esattoriale, relata di notifica e atti di accertamento	107

Documentazione relativa alla situazione reddituale ed alle buste paga dell'ex coniuge	107
---	-----

TUTELA DEI DIRITTI

Documentazione INPS concernente l'impiego lavorativo di un soggetto nei cui confronti si vanta un diritto di credito	108
Dichiarazione Irap e redditi di gestione di farmacia	109
Riproposizione dell'istanza di accesso	109
Documenti utili per l'esercizio del diritto di difesa	109
Modello Unico e Dichiarazione IVA del soggetto nei cui confronti si vanta un credito	110
Documenti utili per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dello straordinario	110
Foglio matricolare indicante la durata del servizio di leva prestato e il grado ricoperto	110
Documentazione prodotta a seguito della presentazione di una denuncia	111
Accertamento fiscale	111
Dichiarazione resa nel corso di una visita ispettiva	112



CAPITOLO I
MASSIME DEI PARERI
DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ANNO 2012

Studi interni propedeutici alla formazione dei piani di bacino

Informazioni ambientali - Accessibilità generale ed indifferenziata

Va garantito l'accesso alla cd. "informazione ambientale" alla stregua dell'art. 3 sexies del d.lgs. n. 152/2006 che, risolvendo anche l'eventuale contrasto tra diritto di accesso e riservatezza (cfr art. 9 d.lgs. n. 152/2006), afferma un principio di accessibilità generale ed indifferenziata in base al quale le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. Sulla base dei principi esposti, qualora l'informazione richiesta attenga allo stato dell'ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché ai fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull'ambiente, l'amministrazione interpellata dovrà ammettere l'accesso anche agli studi interni alla pianificazione di bacino (pur se formati o detenuti da altra amministrazione).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

AMBITO DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

Inottemperanza dell'amministrazione a fronte della decisione della Commissione che abbia riconosciuto il diritto di accesso agli atti

Difetto di poteri ordinatori in capo alla Commissione – Competenza del giudice amministrativo

In caso di perdurante ritardo dell'amministrazione nel concedere l'accesso, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione - nell'esercizio della propria attività consultiva o giustiziale - non può obbligare l'amministrazione, difettando in capo alla prima poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art. 25 legge n. 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 29 maggio 2012)

Accesso agli elaborati degli altri candidati

Diritto del candidato escluso di prendere visione e estrarre copia dei documenti richiesti

Da consolidato indirizzo della Commissione e da copiosa giurisprudenza del giudice amministrativo è acclarata l'accessibilità dei documenti formati dalla commissione esaminatrice e prodotti da altri candidati (cfr. T.A.R.: Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450; Commissione decisione del 4 maggio 2010). Va riconosciuto, pertanto, il diritto del candidato escluso da un concorso pubblico di visionare tutti i documenti e di estrarne copia perché l'esercizio del diritto di accesso, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve intendersi comprensivo di entrambe le modalità. Tuttavia, l'accesso potrà legittimamente essere limitato dall'amministrazione ai soli elaborati con voti utili per l'ammissione all'esame orale.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 novembre 2012)

Schede valutative dei partecipanti ad una selezione per progressione orizzontale

Accessibilità – Bilanciamento tra interesse all'accesso e interesse alla riservatezza dei dati personali sensibili e sensibilissimi ove non sia possibile celare l'identità di un soggetto

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241/90, ad accedere alle schede valutative degli altri candidati, senza alcuna necessità di una preventiva notifica agli altri dipendenti in graduatoria, dal momento che questi ultimi, partecipando ad una selezione, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (arg ex T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Laddove i documenti contengano dati personali sensibili e giudiziari ovvero supersensibili, l'accesso è consentito rispettivamente alla stregua del principio di stretta indispensabilità ovvero se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della persona-

lità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, in esito ad un sostanziale bilanciamento di interessi operato già dalla legge come regola di massima. In esito a tale comparazione, qualora la riservatezza sia considerata recessiva, il diritto di accesso dovrà esercitarsi in forma “piena” ed “integrale” mediante il congiunto esercizio della visione e dell’estrazione di copia, dovendo ritenersi scomparsa la figura dell’accesso limitato alla sola visione, alla stregua della nuova formulazione testuale dell’art. 24 e dell’art. 25 della legge n. 241/90 (Tar Bari, sez. I, 5 febbraio 2007, n. 337). Tuttavia, come è stato autorevolmente sostenuto in dottrina e in giurisprudenza, il giudizio di bilanciamento tra interessi in conflitto non va effettuato allorché sia possibile celare, mediante l’opposizione di opportuni omissis, l’identità del soggetto, cui si riferiscono i dati sensibili o sensibilissimi e la tutela dei dati sensibili può essere operata mediante tecniche di mascheramento riguardanti i dati relativi ai terzi ovvero oscurando i dati supersensibili se riferiti direttamente ai controinteressati (cfr TAR Campania, Napoli, sez. V del 13 luglio 2006, n. 7475 nonché TAR Toscana, sez. II del 9 febbraio 2007, n. 152; vedi anche Cons. Stato Sez. IV, 06-05-2010, n. 2639).

(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

CONTROINTERESSATI ALL’ACCESSO

Notifica al controinteressato

Obbligatoria anche in caso di riconoscimento della natura recessiva dell’opposizione

Ai sensi dell’art. 3, d.P.R. n. 184/2006, a fronte delle richieste di accesso formulate da parte di rappresentanti di creditori al fine di conoscere i dati identificativi del datore di lavoro relativi a dipendenti insolventi, al controinteressato all’accesso deva essere comunicata dall’amministrazione la richiesta di accesso formulata dal terzo, anche se la sua eventuale probabile opposizione sia riconosciuta recessiva di fronte al diritto di tutela giudiziaria dell’accedente.

(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 gennaio 2012)

Nozione di controinteressato all'accesso in senso tecnico

Esclusione del professionista delegato all'iscrizione di società nel Registro delle imprese

Il professionista delegato alla presentazione della domanda di iscrizione di una società nel Registro delle imprese non può essere considerato controinteressato in senso tecnico, cui deve essere comunicata l'eventuale richiesta di accesso agli atti societari.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 novembre 2012)

COSTI DI RIPRODUZIONE

Imposta di bollo

Esclusione salvo il caso di richiesta di copia conforme

La lettera e la *ratio* delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nella legge 241/90 escludono che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso quanto sulla copia informale eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo, ove prevista "ex lege", della copia autenticata, eventualmente richiesta. Per quanto riguarda l'assoggettabilità a bollo nel caso specifico, nell'ipotesi di rilascio a richiesta di copie conformi, trova applicazione la Tabella – Allegato B - di cui al d.P.R. n. 642/72 (così come modificata dal d.P.R. n. 955/82 e s.m.i.) che all'art. 3 individua tra gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta stessa gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia disciplinare, pure escludendo taluni atti di cui all'art. 21, Tariffa – Allegato A – Parte I ^ del predetto d.P.R. n. 642/72, aggiornato al 28 dicembre 2007 con la finanziaria 2008.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 maggio 2012)

Oneri di riproduzione

Esclusione del pagamento dell'imposta di bollo

La legge n. 241/90, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti. In conformità a tale previsione legislativa, il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, all'art. 7 c. 6, stabilisce che "...in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge, secondo le modalità determinate dalle singole Amministrazioni". Conseguentemente, a ciascuna Amministrazione è stato demandato, in attuazione degli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 352/92, di fissare l'importo dovuto per i relativi costi di riproduzione per ciascuna copia degli atti richiesti con criteri di uniformità e di praticità. La lettera e la *ratio* delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle leggi n. 241/90 e n. 142/90 escludono che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso quanto sulla copia informale eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo, ove prevista "ex lege", della copia autenticata, eventualmente richiesta.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 novembre 2012)

Rimborso dei costi di riproduzione per l'accesso ai documenti inerenti controversia di lavoro

Legittimità della richiesta

La regola della gratuità degli atti inerenti alle controversie di lavoro pubblico e privato (prevista dall'art. 10 della legge n. 533/1973) incontra il limite specifico nell'onere di rimborso del costo di riproduzione dei documenti richiesti ex art. 25 della legge n. 241/90 sia perché la citata esenzione è riferibile alle spese ricollegabili alla fruizione del servizio giustizia - ma non anche a procedimenti di diversa natura e finalità, come nella specie, quello di accesso a documenti amministrativi - sia perché non pare che la citata esenzione, attesa la sua natura eccezionale, sia suscettibile di interpretazione analogica ad atti non giudiziari.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012)

DIRITTO DI ACCESSO

Accesso ai documenti - Limiti

Accessibilità limitata a quelli materialmente esistenti al momento della richiesta

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 1 febbraio 2012)

Accesso endoprocedimentale

Il richiedente l'accesso che è parte del procedimento non deve dimostrare l'interesse all'accesso ai fini dell'esercizio del diritto

Il soggetto partecipante al procedimento amministrativo - diversamente da quello estraneo ad esso - null'altro deve dimostrare per legittimare il diritto di visionare ed ottenere copia dei documenti di interesse se non la veste di parte dello stesso procedimento (cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, 13 Aprile 2006 n. 2068).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Diritto di accesso ai nominativi degli autori di un esposto

Prevalenza dell'interesse alla difesa in giudizio sul diritto alla riservatezza

La riservatezza non può essere invocata quando viene richiesto di conoscere il nominativo di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo, foss'anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria (Cons. Stato, decisione n. 3601/2007; n. 3081/2009), poiché il nostro ordinamento non tollera le denunce segrete (in questi termini, anche Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 1998, n. 923). Tale impostazione viene confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 895/2011) che fa presente che, ove l'amministrazione decida di criptare i nominativi dei soggetti denunciati per salvaguardarne la riservatezza e sottrarli

ad ipotetiche azioni ritorsive, tali esigenze diventano recessive rispetto alla necessità della difesa in giudizio del richiedente l'accesso.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Segnalazioni, esposti o denunce

Accessibilità da parte del soggetto contro cui sono rivolti

Poiché nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale non è riconosciuto il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi; ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti, non potendo in proposito la Pubblica Amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza (così: T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr.: Cons. Stato, Sez. V 19.5.2009 n. 3081; Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 1 febbraio 2012)

Segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo

Conoscibilità del nominativo dell'autore - Prevalenza del diritto alla difesa sul diritto alla riservatezza

Deve essere reso accessibile il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo, non potendo essere invocato in tali casi il diritto alla riservatezza che recede quando venga in rilievo l'accesso per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente ai sensi dell'art. 24, co. 7 legge n. 241/90, salvo i casi di dati sensibili o supersensibili (arg. ex Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; vedi anche TAR Lombardia - Brescia, Sez. I 29.10.2008 n. 1469).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Legittimazione all'esercizio del diritto

Strumentalità tra documentazione da visionare e interesse all'accesso

Il fatto legittimante l'accesso alla documentazione, ossia il possesso dell'interesse definito all'art. 22 della legge n. 241 del 1990, non presuppone una predeterminazione rigida delle situazioni giuridicamente tutelate, in quanto la loro individuazione è data dal collegamento tra queste e il documento per il quale è chiesto l'accesso. La legittimazione all'accesso va, infatti, riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Cons. Stato, Ad. Plen., 24-04-2012, n. 7; vedi anche Cons. Stato Sez. VI, 14-08-2012, n. 4566).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

Trasparenza amministrativa

Obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di liquidazione delle competenze al personale e dei compensi corrisposti – Accessibilità totale

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del d.lgs. n. 150/2009, la trasparenza amministrativa è intesa come "...accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali". In tale ottica, "ogni amministrazione provvede alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali" (art. 11 comma 4). L'amministrazione ha, peraltro, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato nonché le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo (articolo 11, comma 8, lettere g) e h) del d. lg. n. 150 del 2009).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Documentazione relativa alle spese sostenute per la propaganda elettorale

Accessibilità - Nozione di documento amministrativo ex art. 22 legge n. 241/90

Posto che, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, per documento deve intendersi ogni rappresentazione grafica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione, indipendentemente dalla natura pubblicitaria o privatistica della loro disciplina sostanziale, il bilancio preventivo e il successivo rendiconto delle spese di pubblicità elettorale presentati dal candidato sindaco (ai sensi dell'art. 30 co. 2 legge n. 81/1993) rientrano oggettivamente nella nozione di documento amministrativo e, come tali, sono accessibili.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Tesi di laurea

Accessibilità previo consenso del laureando/laureato

La tesi di laurea, al pari di qualunque altra espressione del lavoro intellettuale dell'autore, è meritevole di tutela dal momento in cui viene creata e riceve espressione in forma compiuta, e cioè dal momento in cui lo studente laureando la deposita presso la segreteria della facoltà di appartenenza che provvederà a catalogarla e custodirla presso la biblioteca dell'università. Ne consegue che la tesi di laurea non può essere consultata né tanto meno utilizzata da eventuali soggetti interessati senza il consenso del laureando/laureato, titolare dei relativi diritti di autore morali e patrimoniali, che permangono in capo all'autore medesimo anche se una copia del testo viene ceduta alla Facoltà.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 marzo 2012)

Copia della registrazione di una telefonata al numero di soccorso “115”

Accessibilità - Nozione di documento amministrativo

La registrazione di una telefonata può essere equiparata, ex art. 22, legge n. 241/90, ad un esposto riprodotto su supporto magnetico e, per tale ragione, può farsi rientrare nella categoria degli atti amministrativi aventi la forma di rappresentazioni elettromagnetiche e, come tale, potrà essere liberamente accessibile.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 settembre 2012)

Bollettino recante “Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti”, di cui alla legge n. 441/1982

Accessibilità - Diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche in modalità informatica

Dal combinato disposto dell'art. 22, comma 1), lettera a) e dell'art. 25, comma 1 della legge n. 241/90, il diritto di accesso è pienamente esercitabile sia attraverso la visione dei documenti amministrativi, sia mediante l'estrazione di copia. Tale regola, risultando dalle modifiche apportate alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90, impone di ritenere ormai superata la previsione dell'impossibilità di estrarre copia del bollettino annuale pubblicato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenuta nella circolare UCA 15411/II.4.7.3 del 14.11.1995 del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nulla osta a che la facoltà di estrarre copia del predetto bollettino, qualora ciò sia richiesto dall'accedente, sia esercitata anche mediante rilascio di copia informatica di tale documento.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Documentazione inerente a permessi di lavoro in favore del genitore di invalidi

Legittimazione all'esercizio del diritto da parte del coniuge separato

Il coniuge separato è legittimato a chiedere l'accesso alla documentazione relativa ai permessi di lavoro di una dipendente, madre di due bambini portatori di handicap, sussistendo in capo all'istante l'interesse a conoscere i giorni in cui

i permessi vengono accordati, al fine di verificare se in tali giornate i figli abbiano o meno assistenza.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

Registri scolastici

Accessibilità da parte del genitore di una alunna previo oscuramento dei nominativi degli altri alunni

Il diritto di ottenere copia dei registri personali dei docenti deve essere riconosciuto al genitore al fine di poter giudicare la legittimità delle valutazioni e degli scrutini riferiti alla propria figlia, mentre non può consentirsi con riguardo al nome degli alunni diversi dal proprio figlio, essendo necessario tutelare la loro riservatezza per i possibili pregiudizi morali ed anche materiali. Pertanto, i registri potranno recare l'oscuramento dei nomi degli alunni e non dei voti.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 febbraio 2012)

Esposto

Diritto dell'interessato di poter conoscere autore e contenuto dell'esposto

Ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio. Ciò vale a maggior ragione quando tali denunce hanno sviluppi così penetranti come quelli che coinvolgono la sfera personale o professionale di un soggetto che, per i fatti oggetto di quell'esposto, sia stato sottoposto a procedimento ispettivo-disciplinare e a procedimento penale (cfr., Cons. Stato, Sez. V 19.5.2009 n. 3081; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601); Non può, inoltre, essere esclusa l'ostensione di esposti e di segnalazioni di privati, pervenuti alla P.A., anche se già trasmessi al giudice penale che, per effetto di quelli, abbia incardinato un procedimento ancora pendente (Cons. Stato Sez. IV, 04-04-2011, n. 2118 ; T.a.r. Lazio - Roma, sez. I, n. 33041/2010).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Accesso del Consigliere comunale

Il Comune deve garantire che il diritto di accesso possa essere esercitato nell'immediatezza o, comunque, nei tempi più celeri e ragionevoli possibili per il concreto espletamento del mandato

L'accesso ai documenti deve essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato da parte del Consigliere ex art. 43 TUEL, fatti salvi i casi di abuso del diritto all'informazione, attuato con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza e che determinino un ingiustificato aggravio dell'ente. È necessario che il Comune garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili (soprattutto nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche). Qualora l'accesso non possa essere garantito subito (per eccessiva gravosità della richiesta), rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, anche con mezzi informatici.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 gennaio 2012)

Accesso del Consigliere comunale – Limiti

L'esercizio del diritto di informazione non può inficiare la funzionalità e l'efficienza dell'azione amministrativa

Il diritto di accesso agli atti del Consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di ordine burocratico dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale; l'unico limite è rappresentato dal fatto che il Consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutagli dall'ordinamento, interferendo pesantemente sulla funzionalità e sull'efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente civico (nel caso di specie sulle funzioni dell'Organismo Indipen-

dente di Valutazione), con richieste che travalichino i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 gennaio 2012)

Accesso di un Consigliere regionale ai dati di bilancio della Provincia

Inaccessibilità - Inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 43 del TUEL

La disciplina dettata dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che indubbiamente assicura ai Consiglieri comunali e provinciali un diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'amministrazione di appartenenza dai confini più ampi di quello riconosciuto agli altri soggetti, nel senso che le istanze di accesso non devono neppure essere motivate, non è applicabile ai Consiglieri regionali tenuto conto che si tratta di una norma avente carattere speciale come tale insuscettibile di altra interpretazione che non sia quella strettamente letterale. Non giova d'altra parte al richiedente far leva sulla sua qualità di Consigliere regionale, portatore quindi di interessi pubblici o diffusi quale rappresentante della comunità della Regione, tenuto conto che questa Commissione ha più volte avuto occasione di affermare che la sfera di legittimazione del soggetto interessato non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'attività e dell'Amministrazione, sulla base del chiaro disposto dell'art. 24, terzo comma, della legge n. 241/90, nel testo novellato dall'art. 16 della legge n. 15/2005. Ne deriva che la domanda di accesso, ancorché applicata nell'esercizio delle funzioni connesse alla qualità di Consigliere regionale, non può non soggiacere al filtro dell'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento amministrativo che si vuole conoscere.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 marzo 2012)

Atti della Polizia Municipale

Piena accessibilità da parte del cittadino residente – Applicazione dell'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000

Nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel comune, il diritto di accesso è soggetto alla disciplina speciale di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n.

267/2000, che sancisce espressamente il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente. Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stregua di un'azione popolare, il cittadino residente può accedere agli atti amministrativi dell'Ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Atti preparatori a trattative negoziali non formalizzate

Accessibilità piena da parte del consigliere comunale – Nozione di atto interno ex art. 22, co.1, lett. D), legge n. 241/90

La natura interna non ufficiale degli atti preparatori in trattative negoziali successivamente accantonate non ne giustifica il diniego all'accesso, considerato che l'art. 22 c. 1 lett. D), definisce documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (cfr. decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010). Peraltro, i Consiglieri comunali e provinciali godono di un pieno diritto d'accesso a tutti i documenti utili all'espletamento del proprio mandato, ai sensi dell'articolo 43 del TUEL, che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alle disposizioni generali in materia d'accesso di cui alla legge n. 241 del 1990. In particolare, il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'Ente locale e da tutte le aziende o enti partecipati dal Comune o affidatarie di servizi pubblici locali, tutte le notizie ed le informazioni utili all'espletamento del mandato non può essere in alcun modo compresso e non incontra alcuna limitazione derivante dalla eventuale natura riservata dei documenti, atteso che il diritto alla riservatezza viene comunque salvaguardato, essendo il consigliere istante

vincolato al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge, ai sensi del comma 2 del citato articolo 43 del TUEL. (C.d.S., sez. V, 4.5.2004, n. 2716).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

Documentazione relativa all'incarico conferito dal Comune ad un legale

Piena accessibilità da parte del consigliere comunale

Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri degli organi elettorali locali ex art. 43 d.lgs. n. 267/2000 è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (arg ex Cons. Stato Sez. V, 08-11-2011, n. 5895). In tale ottica, al consigliere comunale - che esercita il diritto di accesso dichiarando all'amministrazione che i documenti richiesti sono utili all'espletamento del mandato, piuttosto che ad interessi privati e personali - non può essere opposto alcun diniego, altrimenti gli organi di governo dell'ente sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul proprio operato.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 febbraio 2012)

Documenti relativi a procedimento per la realizzazione di un impianto di rete di connettività della banda internet

Accessibilità da parte dei proprietari dei terreni situati nei siti di interesse

I proprietari di terreni confinanti o comunque vicini al sito prescelto per la realizzazione di un impianto di rete di connettività della banda internet e della rete di telefonia cellulare UMTS sono legittimati ad accedere alla documentazione amministrativa riguardante il rilascio della concessione edilizia al fine di verificarne la legittimità sia sotto il profilo urbanistico che ambientale. In proposito si osserva che ai sensi dell'articolo 10 del TUEL il cittadino residente ha diritto di accedere a tutti gli atti dell'amministrazione comunale. È evidente che, ove tali documenti contenessero dati e informazioni riservate assoggettate al segreto aziendale - in-

dustriale, ricade direttamente nella responsabilità personale dell'accedente, in campo sia civile che penale, un uso eventualmente distorto dei dati stessi.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 marzo 2012)

Pratica edilizia in sanatoria di opere realizzate da un confinante

Accessibilità totale da parte del cittadino residente

L'accedente che risiede nel territorio comunale può conoscere tutti i documenti inerenti la pratica edilizia del vicino ai sensi dell'art. 10, co. 1, d.lgs. n. 267/2000, senza necessità di motivare la sua istanza con riferimento ad uno specifico interesse all'accesso. Ed a nulla può valere l'opposizione manifestata dal controinteressato all'accesso alla pratica edilizia in sanatoria di opere realizzate dal confinante, giacché in tal caso non si applica l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 la cui applicazione, anche all'ambito delle autonomie locali, finirebbe per operare un'indebita compressione dei più ampi diritti riconosciuti dalla disciplina speciale in favore dei cittadini residenti.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 1 febbraio 2012)

Richiesta di informazioni da parte di un comitato civico

Accessibilità totale per un'efficace e diretta partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, è riconosciuto ai cittadini comunali, singoli o associati, il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, senza essere subordinato ad uno specifico interesse sostanziale giuridicamente tutelato. Infatti, tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'Ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa. Ne consegue che non pare possibile negare l'accesso alle dette informazioni, sempre che la comunicazione delle informazioni indicate non richieda complesse indagini ed elaborazioni.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 marzo 2012)

Verbali dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Piena accessibilità da parte dei consiglieri comunali ad ogni informazione utile all'espletamento del loro mandato, senza necessità di motivare la relativa richiesta

Il "diritto di accesso" e il "diritto di informazione" dei Consiglieri comunali sono specificatamente disciplinati dall'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali) che riconosce loro (e ai Consiglieri provinciali) il diritto di ottenere dagli Uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Si tratta di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art.10 T.U. Enti locali) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Tale maggiore ampiezza trova la propria giustificazione nel particolare "munus" espletato dal Consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata. Né occorre che il Consigliere comunale motivi la propria richiesta di informazioni, perché altrimenti la P.A. si ergebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi e, conseguentemente, gli uffici comunali non avrebbero il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste d'informazione e le modalità di esercizio della funzione esercitata dal Consiglio comunale.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 gennaio 2012)

Consiglieri comunali di minoranza

Accessibilità piena purché ciò non pregiudichi la funzionalità e l'efficienza dell'azione amministrativa

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali sono specificamente disciplinati dall’art. 43 del d.lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali) che riconosce loro (e ai consiglieri provinciali) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Si tratta di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 T.U. Enti locali) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Tale maggiore ampiezza trova la propria giustificazione nel particolare “munus” espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata, soprattutto se, come nel caso di specie, il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza. Per queste ragioni il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, perché altrimenti la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi, con la conseguenza che gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazione e le modalità di esercizio della funzione esercitata dal consigliere comunale. Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di ordine burocratico dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale; il consigliere comunale non può, tuttavia, abusare del diritto all’informazione riconosciutagli dall’ordinamento, interferendo pesantemente sulla funzionalità e sull’efficienza dell’azione amministrativa dell’Ente civico, con richieste che travalicano i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2012)

Accesso ad atti interni da parte del Consigliere comunale

Ammissibilità

L'art. 22 co. 1 lett. d) della legge n. 241/90 annovera tra i documenti accessibili anche gli *atti interni* (relativi o meno ad uno specifico procedimento); la stessa giurisprudenza amministrativa, riconosce pacificamente la conoscibilità di tali atti, ove non rimangano relegati nella sfera interna e privata dell'autorità che li elabora. Né costituisce un limite alla conoscibilità di tali atti il fatto che essi contengano dati riservati poiché, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL, ai Consiglieri comunali è imposto l'obbligo di non divulgare il contenuto delle informazioni e degli atti (segreti o riservati) ai quali ha avuto accesso, incorrendo in caso negativo in responsabilità personale, ma nessun documento o atto può essere loro sottratto in ragione della sua eventuale segretezza o riservatezza.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012)

Elenchi contenenti i nominativi dei cittadini nei cui confronti sono state effettuate segnalazioni per far fronte all'evasione fiscale

Applicazione dell'art. 43, comma 2, TUEL – Prevalenza del diritto all'accesso sul diritto alla riservatezza

L'art. 43, comma 2, TUEL riconosce al Consigliere comunale il diritto di ottenere dagli uffici comunali "tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e gli impone l'obbligo del segreto "nei casi specificamente determinati dalla legge". Sono pertanto accessibili gli elenchi contenenti i nominativi dei cittadini nei cui confronti sono state effettuate segnalazioni per far fronte all'evasione fiscale detenuti dall'ente locale. Gli Uffici comunali non possono limitare in alcun caso il diritto di accesso del Consigliere comunale, ancorché possa sussistere il pericolo della divulgazione di dati di cui il medesimo entri in possesso. La responsabilità di aver messo in condizione il Consigliere comunale di conoscere dati sensibili cede di fronte al diritto di accesso incondizionato del medesimo, potendo essere semmai essere invocata dal terzo eventualmente danneggiato solo nei confronti di chi (Consigliere comunale) del suo diritto abbia fatto un uso *contra legem*.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 settembre 2012)

Accesso del cittadino residente

Irrelevanza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto – Applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000

La diversità di posizione tra cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all’art. 22 della l. n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10-2001, n. 1133). Qualora l’istante sia un cittadino residente nel Comune il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che in effetti richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all’art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all’accesso del richiedente. Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stregua di un’azione popolare, il cittadino residente può accedere alle informazioni dell’Ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, che nella specie non risultano né dedotti né sussistenti.

(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Protocollo del Comune

Accessibilità da parte del Consigliere comunale, quale titolare di un diritto soggettivo pubblico funzionalizzato

Il Consigliere comunale ha il diritto di accedere al protocollo del Comune in quanto titolare di un diritto soggettivo pubblico funzionalizzato all’e-

esercizio del proprio mandato. Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei Consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai Consiglieri comunali e provinciali il “*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato*”. Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al Consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla l. n. 241/90. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il Consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale”.

(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Accesso di un cittadino residente

Equiparabilità ad un’azione popolare – Irrilevanza della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante

Il cittadino residente (persona fisica, associazione o persona giuridica) ha diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione ai sensi dell’ultima parte del 2° comma dell’art. 10 del TUEL.

Tale disposizione, diversamente da quanto previsto nel regime generale di cui alla legge n. 241/90, configura il diritto di accesso del cittadino alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adequata motivazione.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

Cedolini di busta paga dei dipendenti comunali

Accessibilità da parte del Consigliere comunale e circoscrizionale

Il Consigliere comunale ha diritto ad accedere ai cedolini delle buste paga dei dipendenti dell'Ente locale presso il quale espleta il proprio mandato, senza alcuna necessità di indicare lo specifico interesse all'accesso. Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei Consiglieri comunali sono infatti specificamente disciplinati dall'art. 43 del d.lgs. n.267 del 2000 che riconosce loro (ed ai Consiglieri provinciali) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Si tratta all'evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 T.U.E.L) o, più in generale, nei confronti della P.A. disciplinato dalla legge 241 del 1990. Tale maggiore ampiezza trova la propria giustificazione nel particolare "munus" espletato dal Consigliere comunale (ma ciò parimenti vale anche per il Consigliere circoscrizionale), affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata. Per queste ragioni il Consigliere comunale ed il Consigliere circoscrizionale non devono neppure motivare le proprie richieste d'informazione, perché altrimenti la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche degli organi deputati all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi, con la conseguenza che gli uffici comunali e circoscrizionali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste d'informazione e le modalità di esercizio della funzione esercitata dai Consiglieri comunali e circoscrizionali. Giova tuttavia sottolineare che l'unico limite è rappresentato dal fatto che: Consiglieri comunali e circoscrizio-

nali non possono abusare del diritto all'informazione riconosciuto loro dall'ordinamento, interferendo pesantemente sulla funzionalità e sull'efficienza degli uffici dell'Ente civico, con richieste che travalichino i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

GARE D'APPALTO

Documentazione suscettibile di rivelare il *know-how* industriale e commerciale

Accessibilità – Limiti

Anche a fronte di documentazione suscettibile di rivelare il *know-how* industriale e commerciale, deve essere in ogni caso garantito l'accesso se e nella misura in cui la sua acquisizione sia utile per la difesa dei propri interessi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1/2/2010 n. 524); va escluso tale accesso ove l'impresa non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio (Tar Lazio, sezione prima, 25 gennaio 2010 n. 25). E, tuttavia, l'art. 13 d.lgs. n. 163/06 costituisce una ipotesi speciale di deroga, da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della tutela dei segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di offerta (Tar Puglia, sezione prima, 27 maggio 2010, n. 2066). Pertanto, spetta alla p.a. valutare caso per caso, da un lato, se il controinteressato abbia dichiarato la sussistenza di esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale e se l'offerta della ditta aggiudicataria contenga davvero segreti tecnici e/o commerciali; dall'altro se sussista l'effettiva necessità di utilizzare il chiesto documento in uno specifico giudizio, potendosi concedere l'accesso soltanto se effettivamente finalizzato ad esigenza di tutela giurisdizionale.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO

Legittimazione a richiedere l'accesso ai documenti amministrativi

Sussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto - Inammissibilità di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni

Alla luce dell'art. 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241/90, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e alla esistenza di un documento amministrativo concernente attività di pubblico interesse, la domanda di accesso deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante indicando i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'effettivo interesse conoscitivo corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento che interessa. In difetto di uno specifico interesse, il diritto di accesso non potrà essere riconosciuto a chiunque, essendo inammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 settembre 2012)

Accesso telematico

Uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni

È indubbia la possibilità di esercitare l'accesso per via telematica, facoltà espressamente prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 184/2006, disposizione che rinvia all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, recante disposizione per l'invio di posta elettronica, ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al "codice dell'amministrazione digitale" che sancisce in favore di cittadini ed imprese il diritto di chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 1 febbraio 2012)

P.E.C. (posta elettronica certificata)

Possibilità di accedere ai documenti amministrativi mediante P.E.C.

In base all'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 (disposizione che rinvia all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000) *"le pubbliche amministrazioni assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica"*. Inoltre, il d.lgs. n. 82/2005 *"codice dell'amministrazione digitale"* sancisce in favore dei cittadini, oltre al diritto di chiedere ed ottenere l'accesso ai documenti con l'uso delle tecnologie telematiche (art. 3 e 4), e in particolare il diritto all'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti ed informazioni con l'amministrazione (art. 6). Inoltre, l'art. 3-bis della L. 241/90 (introdotto dalla legge n. 15/2005) ha previsto che, per conseguire maggiore efficienza nelle loro attività, le p.a. incentivano l'uso della telematica.

Alla luce del generale dovere della p.a. di ispirare la propria attività al principio di buon andamento ex art. 97 Cost, la formazione e l'invio di copie digitali (anziché cartacee) degli atti amministrativi consente non solo di risparmiare denaro pubblico (pur a fronte dell'iniziale investimento per le acquisizioni sia dell'hardware che del software), ma anche minori tempi di lavorazione delle richieste di accesso, con più conveniente utilizzazione del personale preposto alle relative incombenze.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012)

Richiesta d'accesso ai dati di residenza dei docenti ammessi ad una procedura selettiva

Inaccessibilità delle informazioni e dei dati non aventi forma di documento amministrativo

Non è ammissibile una richiesta d'accesso avente ad oggetto la richiesta di dati di residenza dei docenti ammessi ad una procedura selettiva, se tali dati non sono contenuti in documento amministrativo.

Dal combinato disposto dell'art. 22, co. 4, legge n. 241/90, secondo cui *"non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo"*, e dell'art. 2 co. 2 del regolamento di esecuzione della legge, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006, n.

184, per cui “la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d’accesso”, il diritto di accesso deve essere escluso laddove l’istanza non abbia ad oggetto specifici documenti (come ad esempio un elenco già predisposto degli indirizzi dei partecipanti) bensì “dati” che non hanno forma di documenti amministrativi.

(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 settembre 2012)

ORDINI PROFESSIONALI

Accesso a dati statistici relativi alle prescrizioni di farmaci

Diritto riconosciuto all’Ordine dei Farmacisti ove intenda avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio iscritto

Il diritto di accesso non può essere negato quando un ordine professionale abbia la necessità di acquisire informazioni per avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio iscritto, senza che l’amministrazione possa valutare l’effettiva utilità delle notizie in relazione alle attribuzioni dell’ordine accedente. Né la tutela del diritto alla riservatezza costituisce motivo sufficiente per negare l’esibizione dei dati statistici, poiché il diritto di accesso prevale sull’esigenza di riservatezza ogni volta che ciò sia necessario per la difesa di interessi giuridicamente rilevanti, come previsto dall’art. 24 della legge n. 241/90.

(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 29 maggio 2012)

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Atti relativi all’incarico conferito ad un avvocato convenzionato con il servizio legale dell’Ente

Accessibilità – Limiti

Le organizzazioni sindacali sono sicuramente legittimate ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata ca-

tegoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'organizzazione. Consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo (Cons. Stato VI, 6 marzo 2009, n. 1351; IV, 30 dicembre 2003, n. 9158) ritiene che detta sfera di legittimazione non può tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'Amministrazione, datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente e ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Questa preclusione è espressamente codificata all'art. 24, comma terzo, della legge 241/90, nel testo novellato dall'art. 16 della legge 15/2005 in base al quale " non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni". Ne deriva che la domanda di accesso agli atti relativi all'incarico conferito ad un avvocato convenzionato con il servizio locale dell'ente, ancorché esplicata nell'esercizio delle prerogative dell'organizzazione sindacale, soggiace al filtro dell'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2012)

SEGRETO

Atti redatti da legali e professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione

Inaccessibilità

Nell'ambito dei segreti sottratti all'accesso ai documenti rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione, trattandosi di un segreto professionale che gode di una tutela qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli articoli 622 codice penale e 200 codice di procedura penale (arg ex Cons. Stato Sez. VI, 30-09-2010, n. 7237).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Atti societari non ancora iscritti nel Registro delle imprese

Inaccessibilità

A norma dell'art. 22 co. 1 lett. D della legge n. 241 del 1990, oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi formati ovvero detenuti da una pubblica amministrazione; pertanto, non possono considerarsi accessibili gli atti societari non ancora iscritti nel Registro delle Imprese.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 novembre 2012)

Atti societari detenuti da Camera di commercio

Non ostensibilità degli atti societari prima della notifica ai controinteressati

Non sono ostensibili gli atti societari prima che l'Ufficio camerale abbia dato comunicazione della richiesta di accesso agli eventuali controinteressati.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 novembre 2012)

Documenti amministrativi utili alla difesa in un procedimento giudiziario pendente a carico di un dipendente pubblico in quiescenza

Accessibilità per la difesa di interessi giuridici

Oltre a sussistere un evidente interesse personale e concreto del dipendente pubblico che, seppur in quiescenza, intende accedere ai documenti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro cessato al fine di difendere i propri interessi giuridici nel corso dei procedimenti giudiziari pendenti - il diritto di accesso non può essere intaccato o subordinato all'effettiva utilità "in giudizio" dei documenti richiesti, non potendo l'amministrazione ingerirsi nelle strategie difensive della parte né comunque anticipare una valutazione sulla rilevanza

della documentazione richiesta nel giudizio di merito che spetta esclusivamente al giudice (Consiglio di Stato n. 741/2009).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 maggio 2012)

Documentazione medica di persona deceduta

Accessibilità da parte dell'avente causa, quale titolare di un interesse diretto, concreto, attuale, per la tutela dei propri interessi

Qualora l'avente causa fornisca la prova della sua qualità di erede legittimo, sussistono tutti gli elementi per l'accoglimento dell'istanza di accesso in suo favore, in quanto titolare di un interesse diretto, attuale e concreto ad ottenere la documentazione medica del de cuius al fine di curare e difendere i propri interessi nell'instaurando giudizio civile.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 29 maggio 2012)

**CAPITOLO II
MASSIME DELLE DECISIONI
DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

ANNO 2012

AMBIENTE

Documenti relativi a variante in sanatoria di un intervento dell'amministrazione comunale precedentemente oggetto di sospensione lavori

Accesso ambientale – applicazione disciplina di cui al d.lgs. n. 195/2005

L'accesso alla documentazione relativa ad una variante in sanatoria di un intervento dell'amministrazione comunale precedentemente oggetto di sospensione lavori ordinata da un Ente Parco, concernente documentazione di rilievo ambientale, poggia sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 195 del 2005. Tale normativa stabilisce che l'accesso ambientale non richiede valutazioni in merito alla sussistenza in capo all'accedente di un interesse qualificato del tipo di quello previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990. Pertanto, l'accesso alla documentazione in questione deve essere consentito, stante la natura e la tipologia dei documenti richiesti e considerata la finalità di controllo sociale che il legislatore del 2005 ha inteso attribuire alla normativa sull'accesso alle informazioni ambientali.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

AMBITO DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

Ricorsi avverso documentazione detenuta da A.S.L.

Competenza della Commissione in assenza di Difensore civico

Pur non essendo la A.S.L. un'amministrazione centrale o periferica dello Stato, le sole sulle quali la Commissione esercita le proprie attribuzioni, qualora non risulti istituito ed operante a nessun livello di governo il difensore civico che, in virtù della natura giuridica di parte resistente, sarebbe competente a conoscere il ricorso, al fine di scongiurare il vuoto di tutela che altrimenti verrebbe a determinarsi, la Commissione ritiene sussistere la propria competenza.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012)

Ricorso avverso un provvedimento di diniego del CORECOM

Incompetenza

Dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come la Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Nel caso in cui, anche in ragione della tipologia di documentazione richiesta, la quale risulta essere stata pubblicata nei suoi elementi essenziali sul sito internet (circostanza, questa, che potrebbe indurre a ritenere la richiesta come diretta a operare un controllo diffuso sull'azione dell'amministrazione), il CORECOM agisce nella sua veste di organo regionale e non funzionale dell'AGCOM, come stabilito dalla legge regionale istitutiva n. 19/2001 che all'articolo 2 stabilisce che *"Il Co.re.com. è organo funzionale dell'Autorità ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell'editoria"*. Pertanto, non trattandosi di impugnativa contro determinazioni di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi debbono essere presentati al difensore civico ai sensi del citato articolo 25, l. n. 241/90; difensore civico che risulta istituito e operante a livello regionale.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 settembre 2012)

CONCORSI ED ESAMI

Documentazione relativa all'assegnazione di cattedre a docenti

Prevalenza del diritto d'accesso sul diritto alla riservatezza

La procedura di assegnazione dei docenti alle cattedre è assimilabile ad una procedura concorsuale in ordine alla quale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione per l'accesso ai documenti ammini-

strativi, non sussistono controinteressati in senso tecnico. Ciò in quanto i soggetti che hanno preso parte alla procedura di assegnazione delle cattedre hanno dato il proprio consenso all'acquisizione dei dati necessari alla comparazione dei requisiti di partecipazione; perciò non è configurabile alcuna esigenza di tutela della loro riservatezza che possa fungere da ostacolo al libero accesso alla documentazione richiesta.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 febbraio 2012)

Documentazione relativa all'assegnazione di sedi successiva a concorso pubblico

Accessibilità endoprocedimentale

Il soggetto che, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, chiede di poter accedere alle dichiarazioni relative alle preferenze manifestate in ordine all'assegnazione presso le diverse sedi di servizio disponibili, dai vincitori del predetto concorso, al fine di verificare la correttezza della distribuzione dei vincitori tra le predette sedi, risulta titolare di un diritto di accesso di tipo endoprocedimentale, avente ad oggetto documenti inerenti al procedimento amministrativo conclusosi con l'assegnazione dei vincitori del concorso. Ne consegue la piena accessibilità degli stessi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 10, lettera a) della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2012)

Domande di iscrizione dei dottorandi e relazioni su attività e ricerche svolte

Accessibilità da parte del dottorando non ammesso alla prova finale

L'interesse dell'istante, dottorando di ricerca non ammesso alla prova finale, ad accedere alla documentazione inerente alle domande di iscrizione degli altri dottorandi e alle relazioni su attività e ricerche da loro svolte attiene non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione in sé considerata ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica. Oltre al fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza del-

l'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Copia del verbale di valutazione dei candidati alla selezione per l'assunzione di un docente e copia del curriculum vitae del vincitore

Accessibilità da parte del partecipante non selezionato

Il soggetto che, avendo partecipato senza esito alla selezione per l'assunzione di un docente, chiede di poter accedere alla copia del verbale di valutazione dei candidati e alla copia del *curriculum vitae* del vincitore, è titolare di una situazione giuridica concreta e attuale. Sussiste inoltre una connessione di strumentalità fra l'interesse dell'istante e la documentazione chiesta: l'interesse dell'accedente attiene non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione in sé considerata ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica. Oltre al fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità

dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 marzo 2012)

Questionario somministrato nell'ambito di procedura concorsuale

Legittimazione del concorrente all'esercizio del diritto

Il partecipante ad una procedura concorsuale è certamente legittimato ad accedere al questionario somministrato nell'ambito della procedura e ai documenti inerenti alla stessa, in quanto atti inerenti ad un procedimento destinato a concludersi con un atto incidente nella sfera giuridica della stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 10, lettera a), della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Questionari di procedura selettiva

Interesse endoprocedimentale all'accesso in capo ai candidati non ammessi alla prova scritta

Il candidato non ammesso alla prova scritta di una procedura concorsuale, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai questionari sottoposti ai candidati nel corso dell'espletamento delle prove preselettive ed, eventualmente, ai rimanenti questionari alternativi non estratti a sorte nelle singole sessioni.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Verbali contenenti i criteri per la valutazione delle prove d'esame, prove svolte, processo verbale della giornata in cui sono state corrette le prove, elaborati svolti da candidati ammessi alla prova orale

Accessibilità da parte del concorrente non ammesso alle prove orali

Il candidato che, avendo partecipato al concorso per la selezione di dirigenti scolastici e non essendo stato ammesso alle prove orali, richiede l'accesso ai

verbali contenenti i criteri per la valutazione delle prove d'esame, alle prove del medesimo svolte, alla copia del processo verbale della giornata in cui sono state corrette le sue prove nonché a due degli elaborati svolti da altrettanti candidati ammessi a sostenere la prova orale, è titolare di situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, vertendosi in una delle fattispecie paradigmatiche di accesso partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 l. n. 241/1990, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Verbale del nucleo di valutazione e relative schede e documenti concernenti l'individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti in una procedura concorsuale

Accessibilità

Deve essere consentito l'accesso al verbale redatto dal Nucleo di valutazione e alle relative schede di valutazione, nonché degli eventuali documenti ufficiali concernenti l'individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti, qualora l'esame della documentazione sia necessaria per l'eventuale tutela dei propri diritti. Ciò vale non solo per i documenti prodotti, i verbali e le schede di valutazione riguardanti il richiedente l'accesso, ma anche per quelli riguardanti gli altri concorrenti, posto che l'accedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Valutazioni delle prove scritte, elaborati, verbali della commissione di concorso pubblico

Differimento dell'accesso – Contemperamento tra gli interessi degli accedenti e quelli dell'amministrazione

L'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui l'accedente ha preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale. Ciò premesso, ove l'amministrazione opponga un provvedimento di differimento, ciò appare legittimo in quanto, come ha chiarito di recente il Consiglio di Stato, con esso l'amministrazione intende contemperare le esigenze del richiedente l'accesso, rinviandone il soddisfacimento alla conclusione delle prove concorsuali, con quelle dell'amministrazione. D'altronde, il senso di tale contemperamento, è espresso nella già citata sentenza del Consiglio di Stato, nella parte in cui si afferma, che: *“Senza negare l'interesse del privato, ma solo rinviandone il soddisfacimento a una data successiva, la disposizione tutela al tempo stesso l'interesse pubblico alla riservatezza e alla speditezza delle operazioni concorsuali”*.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Atti relativi ad una procedura interna di interpello

Accessibilità

È indubbia la posizione qualificata del richiedente che, avendo partecipato ad una selezione interna indetta da una pubblica amministrazione, chiede di accedere ai documenti presupposti allo svolgimento della procedura stessa, ai verbali formati dalla commissione esaminatrice, e ai documenti prodotti dagli altri candidati. Al riguardo si rileva come nelle procedure concorsuali, anche interne, non sussistano ragioni di tutela della riservatezza degli altri partecipanti alla procedura; ciò in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa cui questa Commissione si è uniformata.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Elaborati dei candidati ammessi alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione legale

Accessibilità

Deve essere consentito l'accesso alla documentazione relativa agli elaborati concorsuali, nonché degli eventuali documenti ufficiali concernenti l'individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti, qualora l'esame della documentazione sia necessaria per l'eventuale tutela dei propri diritti. Ciò vale non solo per gli elaborati concorsuali prodotti dall'accedente, ma anche per quelli degli altri concorrenti, posto che il richiedente l'accesso che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 settembre 2012)

Nomina dei sostituti presidenti delle commissioni per gli esami di Stato

Accessibilità da parte dei candidati

La spettanza ai candidati ad accedere ai documenti di nomina dei sostituti presidenti delle commissioni per gli esami di Stato si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 25 settembre 2012)

Atti relativi alle promozioni dei Marescialli Capo dell'Arma dei Carabinieri inseriti nel quadro di avanzamento

Accessibilità per la tutela dei propri diritti

Deve essere consentito l'accesso alla documentazione relativa agli elaborati concorsuali, nonché degli eventuali documenti ufficiali concernenti l'individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per l'assegnazione

dei punti relativi alla promozione dei Marescialli Capo dell'Arma dei Carabinieri, qualora l'esame della documentazione sia necessaria per l'eventuale tutela dei propri diritti. Ciò vale non solo per gli elaborati concorsuali prodotti dall'accedente, ma anche per quelli degli altri concorrenti, posto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 25 settembre 2012)

Documentazione relativa ai docenti collocati in graduatoria interna nell'ambito della procedura volta all'individuazione dei soprannumerari

Accessibilità da parte del docente non utilmente collocato in graduatoria, limitatamente ai documenti degli ultimi docenti collocatisi nella graduatoria

Copiosa giurisprudenza afferma la pressoché totale accessibilità dei documenti formati e prodotti dai candidati e dalla commissione esaminatrice nel corso di una procedura selettiva. Così il TAR Lazio n. 6450/08: "Le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico". Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di concorsi pubblici, non sussiste alcuna esigenza di riservatezza dei partecipanti alla procedura volta all'individuazione dei soprannumerari. Tuttavia, la Commissione ritiene che l'interesse della ricorrente, collocatisi non utilmente in graduatoria, sussista relativamente ai soli documenti degli ultimi docenti collocatisi nella graduatoria, qualora il numero sia tale che il rilascio dei documenti comporti un aggravio per l'attività dell'amministrazione resistente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 novembre 2012)

Accesso al verbale, ai propri elaborati e a quelli degli altri candidati ammessi nella graduatoria di selezione per l'accesso al tirocinio abilitativo all'insegnamento

Illegittimo il differimento dell'accesso nel caso in cui il procedimento si è concluso

Mentre risponde ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda di accesso presentata in corso di sub-procedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata, tali esigenze non ricorrono nella situazione in cui il sub-procedimento sia ormai concluso, e, al contrario, in tal caso sussiste in capo all'accedente un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso di ritardo correrebbe il rischio, qualora possa dimostrare un eventuale errore della Commissione d'esame, di essere posposto agli altri vincitori.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

Accesso ai propri elaborati e a quelli dei candidati risultati idonei, con relative schede di valutazione, nonché ai verbali della Commissione di concorso

Totale accessibilità

Deve essere consentito l'accesso ai verbali della Commissione d'esame, alle schede di valutazione e agli elaborati propri e dei candidati che precedono a chiunque abbia partecipato a una procedura concorsuale ed in quanto tale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente consentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, con conseguente venir meno di qualsivoglia profilo di riservatezza.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

Accesso agli atti inerenti il giudizio di inidoneità e il conseguente provvedimento di non ammissione alla classe scolastica successiva

Accessibilità - Limiti

In relazione ad un'istanza di accesso presentata in vista della proposizione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il giudizio di inidoneità e il conseguente provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un'alunna, possono dirsi accessibili tutti i documenti inerenti all'alunna interessata. L'acquisizione dei predetti documenti soddisfa, infatti, un interesse diretto, concreto ed attuale dell'alunna non ammessa alla classe successiva, apprezzabile ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, che espresamente richiede la sussistenza di tale interesse quale *condicio sine qua non*, legittimante l'accesso agli atti. Di contro, appare insussistente un interesse diretto, concreto ed attuale (apprezzabile ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990) ad accedere a documenti non concernenti direttamente l'alunna richiedente l'accesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 febbraio 2012)

CONFERENZA DI SERVIZI

Atti della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un tratto autostradale

Interesse endoprocedimentale all'accesso in capo al proprietario di un'area inclusa nel piano di esproprio

Il proprietario di un'area ricompresa nel piano di esproprio relativo alla realizzazione di una tratta autostradale ha un interesse endoprocedimentale ad accedere agli atti della conferenza di servizi, relativa al progetto autostradale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Incarichi ispettivi nei confronti dei dipendenti pubblici

Differimento dell'accesso al momento della conclusione del procedimento

A seguito della novella del 2005, il diritto di accesso è divenuto un principio generale dell'attività dei pubblici poteri; pertanto, eventuali limitazioni devono essere espressamente previste dalle norme secondarie. In caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, solo dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi, ai sensi del D.M. del 1996 n. 60, art. 3.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2012)

Accesso a documenti relativi ad una procedura concorsuale non ancora conclusa

Differimento – Limiti

Può rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso a documenti relativi ad un concorso a cui ha partecipato il richiedente l'accesso e a cui è risultato idoneo alle prove scritte ma non a quelle orali, presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata.

Di contro, tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 maggio 2012)

Accesso agli atti in pendenza di un procedimento tributario

Differimento

La Commissione non si discosta dall'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo il quale "la norma contenuta nell'art. 24, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso che l'accessibilità agli atti può essere temporalmente limitata in pendenza di un procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008 n. 5144)".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 29 maggio 2012)

DIRITTO DI ACCESSO

Legittimazione all'esercizio del diritto di accesso da parte del figlio di deceduto per cause di servizio

Accessibilità a tutta la documentazione inerente l'espletamento dell'incarico

Un soggetto che intende dimostrare che la morte del di lui padre è connessa a fatti di terrorismo e che vuole, perciò, ottenere il riconoscimento della qualità di figlio di vittima del terrorismo, ha un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere a tutta la documentazione riguardante l'attività svolta dal padre, connessa all'espletamento del proprio incarico.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 gennaio 2012)

Diritto d'accesso e trasparenza

Differenza tra accesso endoprocedimentale ed accesso esoprocedimentale

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Il diritto di accesso è

sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 marzo 2012)

Interesse differenziato all'accesso

Condizione necessaria e sufficiente per consentire l'accesso ai documenti richiesti individuabile in concreto nella sussistenza del collegamento tra documenti e sfera di interessi del richiedente

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 marzo 2012)

Componente del Consiglio di circolo scolastico

Legittimazione all'esercizio del diritto di accesso

Il ricorrente, quale componente di un Consiglio che partecipa, sia pure in forma consultiva, al procedimento di formazione dell'orario scolastico è senz'altro titolare di una posizione differenziata ad accedere al verbale delle riunioni di circolo ed agli atti inerenti la formazione dell'orario scolastico.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 marzo 2012)

Accesso endoprocedimentale

Legittimazione all'esercizio del diritto d'accesso derivante dalla partecipazione al procedimento

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge direttamente la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Elenco delle cooperative di pescatori ammessi in un'area marina protetta

Accessibilità in presenza di un nesso di strumentalità tra l'interesse del ricorrente e la documentazione chiesta

Posto che l'amministrazione cui è indirizzata una richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello *del quisque de populo*, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta, il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05). L'accesso all'elenco riportante le cooperative di appartenenza dei singoli pescatori è, perciò, rilevante per dedurre una strumentalità fra l'interesse del ricorrente e la documentazione chiesta. È evidente infatti l'interesse dell'accedente, in quanto pescatore ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Atti del procedimento per il conferimento di un incarico professionale a soggetto diverso dall'accedente

Accessibilità – Limiti

Il soggetto destinatario degli effetti del procedimento conclusosi con il conferimento dell'incarico professionale ad altro soggetto è legittimato ad accedere a tutti gli atti di tale procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 10, lettera a) della legge n. 241/1990. Quanto ai documenti inerenti alla procedura preordinata all'affidamento di un incarico connesso a

quello per il quale aveva fatto richiesta di conferimento, si tratta di atti al cui accesso il ricorrente non può esser ritenuto legittimato sia in considerazione della sua estraneità al procedimento in questione, sia a fronte della mancata dimostrazione della sussistenza di un suo interesse diretto concreto ed attuale ad accedervi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Provvedimenti relativi alle rate di pensione maturate e non riscosse

Accessibilità da parte dell'erede

Il ricorrente, quale erede del dante causa, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai provvedimenti relativi alle rate di pensione maturate e non riscosse, anche al fine di verificare eventuali crediti nei confronti dell'amministrazione resistente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Atti relativi ad un procedimento disciplinare

Accessibilità totale - Interesse endoprocedimentale

Il soggetto sottoposto ad un procedimento disciplinare ha diritto di accedere a tutti gli atti e i documenti ad esso inerenti, in quanto si tratta di atti endoprocedimentali facenti parte di una sequenza destinata a sfociare nell'adozione di un provvedimento incidente nella sua sfera giuridica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

A nulla rileva argomentare nel senso della necessità di formulare ogni doglianza ed ogni difesa in relazione ai fatti contestati in sede disciplinare in una memoria difensiva, anche alla luce della corretta considerazione svolta dal ricorrente circa la necessità di acquisizione dei documenti richiesti proprio al fine di organizzare la difesa in sede disciplinare.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 novembre 2012)

Sussistenza di un interesse differenziato ai fini dell'esercizio del diritto di accesso

Verifica da parte dell'amministrazione cui è rivolta l'istanza

L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti domandati, deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*, oltre al fatto che non sussistono altri interessi, meritevoli di tutela, che si frappongano all'esercizio di tale diritto. In particolare, il presupposto dell'ostensione può rinvenirsi nella sussistenza di una situazione che l'ordinamento protegge e nel fatto che esiste un interesse che legittima il soggetto istante ad agire per la tutela di una determinata situazione giuridica personale.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 novembre 2012)

Richiesta avente ad oggetto la conoscenza del nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio in cui poter prendere visione degli atti

Inaccessibilità in quanto rivolta ad acquisire informazioni e non documenti

La richiesta di accesso finalizzata alla conoscenza del nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio in cui poter prendere visione di determinati atti, essendo preordinata all'acquisizione più che di documenti amministrativi, di mere informazioni è inammissibile. Al riguardo, è noto che il diritto di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 ha ad oggetto solo documenti formati o comunque detenuti da una pubblica amministrazione, tra i quali non rientrano né l'indicazione del responsabile del procedimento né quella dell'ufficio ove esercitare l'accesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Documentazione relativa ad un'inchiesta sull'espletamento di un servizio esterno da parte di un ispettore di Polizia

Accessibilità anche a fronte di un procedimento di inchiesta di tipo informale

L'accesso a documenti che concernono direttamente e personalmente il richiedente l'accesso deve essere consentito e non può essere precluso. Il fatto che non si sia dato corso ad un formale procedimento amministrativo di inchiesta nei

confronti del ricorrente non esclude la sua legittimazione, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere ai documenti inerenti l'attività di accertamento dei fatti comunque svolta dall'Amministrazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 settembre 2012)

DOCUMENTI ACCESSIBILI

Documentazione relativa alla cancellazione di un cittadino dall'anagrafe consolare

Accessibilità integrale

Non vi è nessuna ragione che possa giustificare la mancata integrale soddisfazione del diritto di accesso del richiedente a tutta la documentazione (ricevute postali o plichi elettorali ritornati al mittente, ecc.) che ha consentito al Consolato di affermare lo stato di irreperibilità e, conseguentemente, di disporre la cancellazione dall'anagrafe dello stesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 gennaio 2012)

Documentazione relativa ad una procedura di riscossione coattiva di denaro

Accessibilità da parte dell'interessato dalla procedura de qua

Stante l'esigenza dell'accedente, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate ha attivato una procedura di riscossione coattiva di un'ingente somma di denaro, di verificare la piena legittimità e correttezza della procedura esecutiva, risulta fondata la pretesa ad avere accesso a tutti gli atti concernenti la procedura stessa.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 gennaio 2012)

Revisione della patente di guida

Accessibilità

In riferimento a documenti del procedimento di revisione della propria patente di guida, si configura in capo al richiedente la titolarità di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della legge sul procedimento amministrativo, che gli consente l'esercizio del relativo diritto di accesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 1 febbraio 2012)

Atti inerenti ad un procedimento disciplinare

Accessibilità endoprocedimentale

Un'istanza di accesso avente ad oggetto atti e documenti inerenti ad un procedimento disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione, configura un accesso endoprocedimentale, rispetto al quale sussiste un diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, lettera a) della legge n. 241/1990, senza che sia necessaria la dimostrazione da parte dell'istante dell'esistenza di un suo interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tale documentazione, ex art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 febbraio 2012)

Documentazione relativa alle giocate effettuate presso ricevitoria del Lotto

Accessibilità se richiesta a tutela di interessi giuridicamente rilevanti

Il ricorrente che assume di essere stato ingiustamente leso per effetto della condotta di un soggetto che ha contratto un cospicuo debito di giuoco, vanta un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione relativa alle giocate effettuate presso le ricevitorie del lotto dalle quali sia desumibile l'importo delle giocate effettuate poiché, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, deve essergli garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridicamente rilevanti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 febbraio 2012)

Provvedimento di successione dei buoni fruttiferi

Accessibilità da parte dell'erede

L'erede di buoni fruttiferi è titolare di un interesse qualificato ad accedere al provvedimento di successione degli stessi, documento necessario per avere riconosciuta, in via giurisdizionale, la proprietà esclusiva degli stessi e per potere esercitare tutti i diritti connessi alla proprietà medesima.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 febbraio 2012)

Fascicolo personale del docente

Accessibilità piena indipendentemente dall'esistenza di un concreto ed immediato interesse

Con riferimento all'accesso di un docente al fascicolo personale nessun dubbio sussiste in ordine al diritto di questi di potere accedere ai documenti del proprio fascicolo. In tal senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo Collegio ha ritenuto non contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. I *quater*, 10.03.2006, n. 1862.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2012)

Documenti inerenti il procedimento per l'assegnazione di contributi comunitari per l'agricoltura

Accessibilità endoprocedimentale

Il ricorrente che presenta domanda volta all'ottenimento di contributi comunitari per la vendemmia è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti connessi alla richiesta di contributi, senza che sia necessaria la dimostrazione del proprio interesse.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 febbraio 2012)

Cittadinanza italiana

Accessibilità alla documentazione inerente il procedimento di riconoscimento

La documentazione inerente ad un procedimento finalizzato al conferimento della cittadinanza italiana si caratterizza per la natura endoprocedimentale, incidendo nella sfera giuridica dell'istante; è riconosciuto, perciò, al soggetto interessato il diritto ad accedervi ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 febbraio 2012)

Cartelle esattoriali di Equitalia

Accessibilità per la verifica della legittimità dei procedimenti di riscossione coattiva dei crediti

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale. La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità dei procedimenti di riscossione coattiva dei crediti instaurati nei suoi confronti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 marzo 2012)

Copie di licenza per porto d'armi

Accessibilità per la tutela dei propri diritti

Deve essere consentito, a chi ne faccia richiesta, l'accesso alle copie delle licenze per porto d'armi rilasciate ad altro soggetto, ove sussista la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi. In questo senso le esigenze di difesa del ricorrente sono prevalenti su quelle di riservatezza del controinteressato, anche in ragione della natura dei dati non sensibili che tramite l'accesso verrebbero portati a conoscenza dell'istante.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 marzo 2012)

Modello telematico CIG

Accessibilità da parte di una dipendente – interesse endoprocedimentale

Configura un accesso di tipo endoprocedimentale quello richiesto da un dipendente ed avente ad oggetto il modello telematico per la cassa integrazione guadagni; esso deve essere, dunque, consentito. Per tale tipo di atti l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare *l'actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento finale, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Domanda di congedo/aspettativa avanzata da un docente

Interesse endoprocedimentale

Il ricorrente, aspirante ad un insegnamento affidato ad altro docente, può chiedere l'accesso alla domanda di congedo/aspettativa avanzata da quest'ultimo, in quanto titolare di un interesse endoprocedimentale - regolato dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 e non necessitante di motivazione specifica che si rinviene nella compresenza nella medesima graduatoria del ricorrente e del controinteressato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Domanda di iscrizione in sezione speciale dell'Albo degli Avvocati

Accessibilità - Interesse endoprocedimentale

Il destinatario di una delibera di rigetto della domanda di iscrizione in una sezione speciale dell'albo degli avvocati è titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti del relativo procedimento.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Documentazione relativa al rilascio della cittadinanza italiana

Accessibilità - Interesse endoprocedimentale

La richiesta di accesso ai documenti concernenti il procedimento avviato per il rilascio della cittadinanza italiana rientra paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. La natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dal ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 maggio 2012)

Fascicolo personale

Accessibilità totale

L'accesso di un dipendente al proprio fascicolo personale è di tipo endoprocedimentale e per esso l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 29 maggio 2012)

Documenti inerenti ad un procedimento disciplinare

Accessibilità da parte del destinatario

Il ricorrente, destinatario di un provvedimento con cui è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione della sospensione dal servizio, è certamente legittimato ad accedere ai documenti inerenti al procedimento disciplinare, in quanto atti inerenti ad un procedimento conclusosi con un atto incidente nella sfera giuridica dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 10, lettera a), della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Dichiarazioni rese dai genitori e poste a fondamento di una sanzione disciplinare comminata ad un insegnante

Accessibilità

Nel caso in cui si chieda di accedere alle dichiarazioni rese dalla rappresentante dei genitori e di alcuni genitori di una classe e poste a fondamento della sanzione disciplinare comminata ad una docente, quest'ultima, al fine di potersi adeguatamente difendere nelle sedi competente, risulta titolare di un diritto di accesso endoprocedimentale, vale a dire di un accesso che ha ad oggetto atti costitutivi della sequenza procedimentale conclusasi con l'irrogazione della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a), spetta al ricorrente, quale destinatario del provvedimento che ha definito il procedimento disciplinare in questione, il diritto di accedere ai documenti richiesti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012)

Fascicolo personale e registro contenente un richiamo verbale fatto al dipendente

Accessibilità totale

Quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il fascicolo personale del ricorrente nonché il registro contenente una sanzione disciplinare a suo carico, poiché la richiesta riguarda il ricorrente, l'accesso è del tipo endoprocedimentale.

Per esso l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). Inoltre, giacché la richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta, per la natura partecipativa dell'accesso, il richiedente non è tenuto a motivare la richiesta ostensiva.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012)

Domande di inclusione ed aggiornamento nelle graduatorie provinciali dei docenti

Accessibilità endoprocedimentale

Quando l'istanza ha come oggetto la documentazione relativa alle domande di inclusione ed aggiornamento di un docente nelle graduatorie provinciali, non vi è alcun dubbio che quest'ultimo sia legittimato all'esercizio del diritto di accesso atteso che i documenti oggetto della richiesta riguardano il ricorrente medesimo e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012)

Fascicolo relativo ad accertamenti ispettivi

Accessibilità anche a fronte di una richiesta immotivata o generica

Il fascicolo relativo ad un accertamento ispettivo, incidendo nella sfera giuridica dell'istante, in quanto tale o in quanto temporalmente e logicamente presupposto implica, anche a fronte di una richiesta immotivata e generica, la spettanza del diritto ad accedervi; diritto che si fonda sulla natura di atto endoprocedimentale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90. In tale caso l'ordinamento ritiene in *re ipsa* la sussistenza dell'interesse all'accesso, senza che vi sia, in capo all'accedente, neppure la necessità di tale dimostrazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Documenti relativi al procedimento di concessione di contributi e all'inserimento in graduatoria

Interesse endoprocedimentale del ricorrente non inserito nella graduatoria per la relativa concessione

Deve essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione relativa ad un procedimento di concessione di contributi da parte del soggetto che, non essendo stato inserito nella relativa graduatoria, risulta titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Adozione internazionale

Accessibilità da parte dei genitori adottivi ai documenti del procedimento detenuti dall'Ente autorizzato a svolgere funzioni di intermediazione internazionale

Stante l'assoggettabilità dell'operato delle associazioni autorizzate a svolgere funzioni di intermediazione internazionale al Capo V della legge n. 241 del 1990 - in quanto Enti Onlus autorizzati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n. 476 del 1998 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, a svolgere funzioni di intermediazione nel settore delle ado-

zioni internazionali - i ricorrenti, avendo adottato un bambino tramite l'associazione resistente, sono titolari di un interesse endoprocedimentale all'accesso alla documentazione relativa al procedimento di adozione di cui sono parte, al fine di valutare l'opportunità di difendere in giudizio i propri diritti ed interessi.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 25 settembre 2012)

Atti trasmessi dalla F.I.G.C. – Federazione italiana Giuoco Calcio - alla Procura federale collegati ad un procedimento disciplinare

Accessibilità piena, anche se concluso il procedimento disciplinare

Il diniego, afferente all'ormai avvenuta conclusione di un procedimento disciplinare, non costituisce causa ostativa ai fini dell'accesso agli atti trasmessi dalla Federazione italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) alla Procura federale. Ciò in quanto, una volta riscontrata la titolarità di situazione qualificata in capo al ricorrente, l'accesso si configura come situazione autonoma e meritevole di tutela aldilà dei profili concernenti la situazione sostanziale cui lo stesso diritto di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 accede.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Prospetto riepilogativo del lavoro straordinario

Accessibile se nella disponibilità dell'amministrazione

Il diritto del ricorrente di poter accedere al prospetto riepilogativo del lavoro straordinario incontra il limite della disponibilità dello stesso presso gli uffici della pubblica amministrazione cui ci si rivolge. Pertanto, qualora l'amministrazione sia già in possesso di tale prospetto, dovrà rilasciarlo al ricorrente, viceversa la richiesta deve essere respinta.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Atti inesistenti al momento della richiesta

Inaccessibilità

L'istanza di accesso che si riferisce al rilascio di certificazioni, e quindi ad atti non preesistenti alla domanda ma suscettibili di formazione solo a seguito di un'apposita attività elaborativa posta in essere dall'amministrazione intimata, non è conforme alla fattispecie delineata dalla disciplina sull'accesso, la quale è finalizzata a consentire la conoscenza degli atti materialmente esistenti negli archivi dell'amministrazione, ma non comporta il suo obbligo di porre in essere un'attività di elaborazione dei dati in suo possesso o di emanare ulteriori atti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Ordinanze di sospensione dei lavori di realizzazione di opere abusive

Accessibilità da parte della proprietaria dell'immobile confinante con quello abusivo

Non sussistono dubbi sulla legittimazione ad esercitare il diritto di accesso alle ordinanze di sospensione dei lavori di realizzazione di opere abusive da parte della proprietaria dell'immobile confinante con quello dichiarato abusivo, legittimazione che conferisce giuridica rilevanza all'interesse che la ricorrente intende tutelare con l'odierno ricorso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Atti relativi al rapporto informativo e alla verifica dello stato di avanzamento del procedimento per l'ottenimento della cittadinanza italiana

Accessibilità

Non si scorgono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di accesso agli atti relativi al rapporto informativo e alla verifica dello stato di avanzamento del procedimento per l'ottenimento della cittadinanza italiana, trattandosi di documenti concernenti la persona della ricorrente stessa. Quanto alla generica richiesta di informazioni circa lo stato di avanzamento del procedimento, essa

merita accoglimento nei limiti in cui esistano documenti in possesso di parte resistente che tale stato attestino.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 novembre 2012)

Atti inerenti al procedimento di liquidazione di una parcella per parchi fotovoltaici

Accessibilità da parte del presunto creditore

Deve essere consentito l'accesso agli atti pubblici inerenti al procedimento di liquidazione della parcella per i parchi fotovoltaici al ricorrente che, in qualità di presunto creditore, intende conoscere le ragioni per le quali la richiesta di liquidazione non è stata evasa. Sussiste, infatti, l'interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti del procedimento del quale il ricorrente è parte.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi e copia della comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)

Accessibilità da parte del docente, per garantire l'incolumità degli studenti a lui affidati

Non appare dubbio che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi e la copia della comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) che ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, siano accessibili da parte del docente che intenda garantire l'incolumità degli alunni a lui affidati.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Documenti concernenti la verifica e contabilizzazione delle indennità amministrative riportate nel SUP - Sistema Unificato di Presenze

Inaccessibilità

I documenti attinenti all'impiego di contingenti di personale dell'Arma dei Carabinieri, sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1049, comma 1, lettera f) del d.p.r. n. 90/2010.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Esercizio del diritto finalizzato a sollecitare l'elaborazione di dati in possesso dell'amministrazione

Inaccessibilità ad informazioni che non hanno forma di documento amministrativo

La richiesta di elaborazione di dati in possesso dell'Amministrazione, in sede di esercizio del diritto di accesso, è chiaramente preclusa dal combinato disposto dell'art. 22, comma 1, lettera d) e dall'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990, a norma del quale i documenti amministrativi che possono formare oggetto dell'esercizio del diritto di accesso sono esclusivamente quelli detenuti da una Pubblica Amministrazione, essendo inaccessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Atti riguardanti il conferimento di onorificenze, decorazioni, ricompense, patrocini, istituti premiali

Inaccessibilità

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. d) del DPCM 27 giugno 2011 n. 143 - recante l'individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è precluso l'accesso a documenti riguardanti il conferimento di onorificenze, decorazioni, ricompense, istituti premiali e patrocini.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 1 febbraio 2012)

Protocollo comunale

Accessibilità piena da parte del Consigliere comunale

Il Consigliere comunale ha diritto di accesso al protocollo del proprio Comune, utile ad una verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa, stante che l'art. 43 d.lgs. 267/00 riconosce a tali figure il "diritto di ottenere dagli uffici (...) tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Tavole grafiche e relazione tecnica relativa alla DIA

Accessibilità da parte del cittadino residente nella zona interessata

Nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione da parte di un soggetto, la cui proprietà è ubicata in una zona in cui una ditta è in procinto di effettuare interventi edilizi di sicuro impatto ambientale, di accedere alle tavole grafiche ed alla relazione tecnica inerente la DIA. Ciò in quanto, i sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 gennaio 2012)

Istanza di accesso del Consigliere comunale all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale – Differenza tra l'art. 43 d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 22, legge n. 241/1990

In relazione al diritto di accesso del Consigliere comunale è necessario il diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili ai fini dell'espletamento del loro mandato, ex art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, spettante a chiunque possa vantare un interesse diretto, concreto od attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

Ove il ricorrente si rivolga non già al Comune presso il quale riveste la carica di Consigliere comunale, ma al Garante per la protezione dei dati personali, esercita il diritto di accesso ex art. 22 della legge n. 241/1990, e dovrà perciò indicare il suo interesse diretto, concreto od attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi del comma 1, lettera b) della predetta disposizione legislativa.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Determinazione provinciale avente ad oggetto "Fondo incentivante per l'anno 2011 – Liquidazione acconto a favore dei dipendenti"

Regime di pubblicità piena degli atti dell'amministrazione provinciale – Accessibilità

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, TUEL, *tutti gli atti dell'amministrazione comunale (e provinciale) sono pubblici e il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi* (comma 2). Di fronte a tali disposizioni - cui la giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione ricollega un diritto pressoché illimitato e incondizionabile, se non nelle ipotesi di atti "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione (comma 1) - nessuna motivazione sarebbe idonea ad impedire l'esercizio del diritto di accesso che, si ribadisce, non è subordinato, per quanto riguarda atti, documenti ed infor-

mazioni in possesso di Enti locali, ad alcun particolare requisito soggettivo in capo all'accedente. L'Ente locale può solo dettare le modalità dell'esercizio del diritto per evitare interferenze pregiudizievoli sull'ordinaria attività amministrativa.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Registro determine comunali del servizio tecnico-manutentivo

Accessibilità da parte del Consigliere comunale

La richiesta formulata dal Consigliere comunale, avente ad oggetto l'accesso al registro determine comunali del servizio tecnico- manutentivo, rientra nelle facoltà di esercizio del suo mandato, in conformità al dato normativo ex art. 43 TUEL, agli orientamenti giurisprudenziali ed alle precedenti pronunce di questa Commissione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 novembre 2012)

Schede inerenti al C.C.D.I. (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo)

Accessibilità piena, senza l'onere di dimostrare l'esistenza di un interesse qualificato all'accesso

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza di un'amministrazione comunale ovvero di un'amministrazione regionale spetta il diritto di accedere a tutti gli atti di tale amministrazione, senza che gravi su di essi l'onere di dimostrare di vantare un interesse qualificato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere ai documenti o agli atti richiesti, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 25 settembre 2012)

Documentazione relativa alla pianta organica dei dirigenti di una p.a.

Accessibilità totale

I documenti concernenti la pianta organica dei dirigenti, stante la loro natura organizzativa, sono soggetti ad un regime di pubblicità, oltre che di trasparenza, che fa propendere per la loro piena ostensibilità.

Opera, dunque, un regime di accessibilità totale di cui all'articolo 11, comma, 1, d.lgs. n. 150/2009 a tenore del quale " *La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.*"

I documenti predetti rientrano nel fuoco applicativo della disposizione testé menzionata per le quali, quindi, non è previsto alcuno scrutinio o filtro valutativo discrezionale in capo all'amministrazione che ne sia richiesta.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Documenti relativi all'interpello per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici, atti e determinazioni correlate

Accessibilità totale da parte dei partecipanti all'interpello

Il soggetto che, in qualità di partecipante all'interpello per l'assegnazione del posto di funzione dirigenziale, chiede di poter accedere alle determinazioni assunte in merito all'affidamento degli incarichi dirigenziali, a tutti i documenti pertinenti, ivi incluse le domande presentate dagli altri candidati, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici, nonché agli atti ed alle determinazioni dirigenziali corre-

late al fine di tutelare i propri interessi è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti, senza che sia necessaria la specificazione della motivazione alla base della propria istanza.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Valutazioni sulle performance dei dirigenti

Accessibilità totale

In riferimento ai documenti concernenti le valutazioni sulle performance dei dirigenti opera un regime di accessibilità totale ai sensi dell'articolo 11, comma, 1, d.lgs. n. 150/2009 a tenore del quale *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*. I documenti suddetti rientrano nel fuoco applicativo della disposizione testé menzionata e non è dunque previsto alcuno scrutinio o filtro valutativo discrezionale in capo all'amministrazione che ne sia richiesta.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

MINORI

Documentazione contenente i provvedimenti di assegnazione dei docenti in ruolo in un istituto scolastico

Accessibilità da parte del genitore di un alunno

Ha diritto di accesso ai provvedimenti di assegnazione dei docenti di un istituto scolastico, la madre di un alunno frequentante il medesimo istituto; tale accesso

non può essere limitato ai soli documenti concernenti i docenti della classe di appartenenza del figlio della ricorrente poiché è interesse di quest'ultima accedere al disegno organizzativo complessivo desumibile da tutti i provvedimenti di assegnazione, al fine di comprendere le ragioni delle modifiche intervenute nell'assegnazione dei docenti anche per la classe di appartenenza del figlio.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Accesso del genitore a verbali relativi ad un progetto scolastico dal quale il figlio è stato escluso

Consentito

È titolare del diritto di accesso il genitore dell'alunno minorenni che chiede di poter acquisire il verbale contenente la formulazione dei criteri stabiliti per la selezione ad un progetto scolastico ed il verbale di sorteggio dei candidati ammessi al modulo, essendo la sua istanza fondata su un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso al documento de quo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, in considerazione della sua esigenza di comprendere le ragioni giustificative della mancata ammissione al modulo del proprio figlio.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Prove scritte sostenute dagli studenti nella sessione di recupero, registri di classe, compiti in classe svolti da tutti gli studenti, verbali delle sessioni di recupero dei debiti formativi

Accessibilità da parte del genitore dell'alunno non ammesso alla classe successiva

Deve essere consentito l'accesso alla documentazione relativa agli elaborati scritti qualora per il ricorrente l'esame della documentazione sia necessaria per l'eventuale tutela dei propri diritti. Ciò vale non solo per gli elaborati prodotti dal ricorrente, ma anche per quelli degli altri concorrenti, posto che il ricorrente che abbia partecipato ad una procedura assimilabile a quella di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla procedura, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori

di ciascuno costituisce l'essenza. L'ostensione di detti documenti avverrà previo oscuramento dei nominativi, in quanto sono coinvolti soggetti minorenni.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO

Visione del documento ed estrazione di copia

Diritto di accesso comprensivo di entrambe le modalità

Non appare legittimo concedere la sola visione di un documento senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura della legge 241/90, la quale, all'art. 25 c. 1, prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e, all'art. 22 c. 1 lett. a), prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia in tale modo definito l'accesso induce a ritenere superata la concezione dell'accesso attenuato consistente nella sola visione dell'atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell'accesso prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212). Inoltre, l'art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso (e non già la sola visione dei documenti) per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici, consentendo di ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 gennaio 2012)

Informazioni

Inaccessibilità

Quando l'istanza ha come oggetto la mera conoscenza dell'esistenza di dati, trattandosi di "informazioni" non rientra nell'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990 e non può essere accolta.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2012)

Documento oggetto dell'istanza ed interessi del soggetto istante

Collegamento diretto

L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Visione ed estrazione di copie

Modalità congiunte di esercizio del diritto di accesso

Salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a volere esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina sull'accesso qualifica l'esame e l'estrazione di copia quali modalità congiunte e ordinarie di esercizio del diritto in questione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 maggio 2012)

Bilancio preventivo finanziario-gestionale

Accessibilità totale – Garanzia di trasparenza mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle PA

Quando l'istanza di accesso ha ad oggetto un bilancio della pubblica amministrazione opera il regime di accessibilità totale di cui all'articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 150/2009 a tenore del quale *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”* Perciò, stante il regime di accessibilità totale, quando la richiesta di accesso ha ad oggetto la documentazione predetta non è previsto alcuno scrutinio o filtro valutativo discrezionale in capo all'amministrazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 maggio 2012)

Accesso a documenti nella parte non oggetto di precedente accesso

Difesa dei propri interessi – Accogliibilità

Quando il ricorrente chiede di accedere a determinati documenti per la parte non oggetto di un precedente accesso ma aggiunta successivamente, se l'istanza è volta a difendere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi e non è volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, l'istanza dovrà ritenersi accoglibile.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 giugno 2012)

Istanza presentata ad amministrazione diversa da quella che dispone del documento richiesto

Obbligo di trasmissione all'amministrazione che dispone del documento

La richiesta formale presentata ad Amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012)

Atti non disponibili presso la pubblica amministrazione

Insussistenza dell'obbligo di formazione della documentazione mancante

Se l'Amministrazione non è in possesso della documentazione richiesta dal ricorrente, non sussiste alcun obbligo in capo alla stessa di formare documenti al fine di soddisfare richieste di accesso; perciò l'istanza di accesso non può dirsi accoglibile.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2012)

Trasmissione dei documenti al domicilio dell'interessato

Attività strumentale dell'amministrazione volta ad agevolare l'esercizio del diritto di accesso

Tra le modalità di esercizio del diritto di accesso, disciplinato dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990, rientra non solo l'esame e l'estrazione di copia dei documenti, ma anche la possibilità di usufruire di eventuali attività strumentali dell'amministrazione tese ad agevolare l'esercizio del diritto di accesso, quali la trasmissione dei documenti al domicilio dell'interessato che ne faccia richiesta.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 novembre 2012)

Certificazioni di agibilità dei locali e certificazioni previste per la sicurezza sull'ambiente di lavoro

Accessibilità da parte di organizzazione sindacale

Tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali. Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Sussiste la legittimazione all'accesso con riferimento ai documenti inserenti le certificazioni di agibilità dei locali e le certificazioni previste per la sicurezza sull'ambiente di lavoro. In relazione ad essi, invero, si può scorgere quella strumentalità tra documenti domandati e tutela di situazioni giuridicamente rilevanti afferenti il sindacato, che costituisce *condicio sine qua non* dell'esercizio del diritto di accesso in capo a portatori di interessi diffusi e collettivi.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 gennaio 2012)

Permesso orario di un dipendente dell'Amministrazione penitenziaria

Inaccessibilità da parte dell'Organizzazione sindacale – Mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale

È palese l'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell'Organizzazione sindacale di cui il ricorrente è segretario nazionale ad accedere alla documentazione che concerne individualmente un dipendente dell'Amministrazione penitenziaria che ha legittimamente fruito di un permesso orario. Né vale invocare l'esigenza di verificare la legittimità della condotta dell'Amministrazione nei confronti del dipendente, non venendo in rilievo alcun profilo di eventuale interesse sindacale, ma solo la possibilità che non siano state detratte le ore in cui il dipendente in questione si è allontanato dal luogo di lavoro. L'esigenza di verificare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, essendo sganciata da qualsiasi profilo di interesse sindacale, esclude la sussistenza del diritto di accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Documenti oggetto di un accordo tra sindacati confederali e Agenzia delle Entrate

Accessibilità da parte del sindacato provinciale per verificare che l'accordo sia stato correttamente applicato per la parte di spettanza locale.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale sussiste "il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Sul punto sono del resto concordi gli arresti della giurisprudenza del Consiglio di Stato che danno rilievo al duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia "iure proprio", sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 9158 del 30.12.2003; n. 752 del 05.05.1998)".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Documenti attestanti il numero degli istituti di vigilanza

Accessibilità da parte del Sindacato

Il Sindacato Autonomo di Vigilanza Privata è titolare di situazione legittimante l'accesso, essendo la documentazione richiesta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie del medesimo accesso e all'esigenza di tutelare gli iscritti e di poter meglio svolgere l'attività sindacale propria.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 novembre 2012)

Atti relativi ad indagine ispettiva

Inaccessibilità – Salvaguarda del diritto di riservatezza

I casi di esclusione dall'accesso sono disciplinati dalla legge n. 241 del 1990 e dal D.M. n. 757 del 1994, recante *Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

Il d.m. citato, in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni sottrae all'accesso "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi" (art. 2 lett. c). Il successivo art. 3, stabilisce che tale divieto sussiste fino a quando "perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 1 febbraio 2012)

Atti relativi alla procedura di controllo delle autocertificazioni

Accessibilità – Insussistenza del limite relativo alla tutela della riservatezza qualora sia l'autocertificante a chiedere l'accesso

Qualora l'istanza di accesso abbia ad oggetto documenti relativi alla procedura di verifica delle autocertificazioni, ai fini del controllo della sussistenza di presupposti per il riconoscimento dei benefici fruiti dall'istante, questi si caratterizzano per la loro natura endoprocedimentale, inserendosi in un procedimento il cui atto conclusivo è destinato ad incidere nella sfera giuridica dell'istante. Ne deriva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, la piena accessibilità di tali documenti, indipendentemente dalla necessità di dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato all'accesso da parte del ricorrente, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990. Né vale la circostanza che tali documenti siano soggetti al regime del protocollo ri-

servato ad impedire l'ostensione degli stessi al ricorrente, posto che è il ricorrente stesso ad esser titolare del diritto alla riservatezza alla cui sola tutela è preordinata la sottoposizione di tali documenti al regime del protocollo riservato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 maggio 2012)

Prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza del terzo

Difesa degli interessi giuridici dell'istante

Il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente; pertanto l'Amministrazione deve consentire l'ostensione documentale anche nel caso in cui il controinteressato neghi il suo consenso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 maggio 2012)

Fascicolo relativo al verbale di accertamento degli ispettori del lavoro

Accessibilità - Prevalenza del diritto di difesa del ricorrente sul diritto alla riservatezza di altri lavoratori

La tutela di un particolare aspetto della riservatezza, quello attinente all'esigenza di proteggere i dipendenti autori delle dichiarazioni da potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro, recede qualora si delinea l'esigenza contrapposta di tutela della difesa degli interessi giuridici del destinatario di un verbale di accertamento, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dal comma 7 art. 24 della legge n. 241 del 1990 (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, VI, sent. 16 dicembre 2010, n. 9102; id., VI, 7 dicembre 2009, n. 7678; id., VI, 29 luglio 2008, n. 3798), il quale comma rappresenta una sorta di immanente 'controlimiti' alle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso individuate dal medesimo articolo 24 (cfr. CdS 5926/2011).

Né è accoglibile l'ipotesi di limitare l'accesso alla sola visione: l'esercizio del diritto di accesso deve sempre essere riconosciuto mediante la possibilità congiunta della visione e dell'estrazione di copia, in quanto la novella della legge n. 15/05 ha espressamente abrogato la categoria dell'accesso limitato alla sola visione, moda-

lità che peraltro, nella fattispecie, non sarebbe idonea a proteggere la riservatezza dei dipendenti. Ben potrà l'amministrazione, invece, operare un contemperamento dei due opposti interessi sopra richiamati rilasciando, dei documenti chiesti, una copia oscurata nell'indicazione dei nominativi dei dipendenti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 settembre 2012)

Dichiarazione dei redditi

Accessibilità da parte della figlia beneficiaria del contributo di mantenimento, a fronte della mancata corresponsione da parte del padre – Prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza

L'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso "di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi." (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 settembre 2012)

Copia del decreto ministeriale sul trattamento e la protezione dei dati personali

Interesse endoprocedimentale all'accesso

Nessun dubbio sulla legittimazione all'accesso alla copia del decreto ministeriale sul trattamento e la protezione dei dati personali, ove i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardino il ricorrente stesso. Trattasi di accesso del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'atto ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990.. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 novembre 2012)

Diritto di acquisire gli atti richiesti nella loro integralità

Prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla privacy

Il ricorrente è legittimato ad accedere a tutti gli atti ed i documenti nella loro integralità. Si tratta, infatti, di un accesso endoprocedimentale garantito ai sensi combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. L'esigenza di tutela della privacy di soggetti i cui dati sono obliterati dall'Amministrazione deve esser ritenuta recessiva rispetto al diritto di difesa fatto valere dal ricorrente al fine di giustificare la sua istanza di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

Atti del procedimento sfociato nell'adozione di un provvedimento di assegnazione definitiva di un carabiniere ad un Comando Stazione

Prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla privacy

Il ricorrente è legittimato ad accedere a tutti gli atti ed i documenti del procedimento amministrativo relativo all'assegnazione definitiva di un carabiniere ad un Comando stazione, nella loro integralità. Si tratta, infatti, di un accesso endoprocedimentale garantito ai sensi combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. L'esigenza di tutela della privacy dei soggetti i cui dati sono stati oblitterati dall'Amministrazione deve essere ritenuta recessiva rispetto al diritto di difesa fatto valere dal ricorrente al fine di giustificare la sua istanza di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

SEGRETO

Relazioni di servizio ed altri atti o documenti necessari per l'adozione di atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e di altre autorità di pubblica sicurezza

Inaccessibilità

Il D.M. n. 415 del 1994, art. 3, lett. a) sottrae all'accesso le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità. La lett. b) dell'art. 3, sottrae all'accesso le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per

l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 maggio 2012)

Documenti inviati all'autorità giudiziaria in presenza di un procedimento penale

Accessibilità - Prevalenza del diritto alla difesa

L'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale, di per sé, a respingere la domanda di accesso motivata con l'esigenza del diritto alla difesa da parte del richiedente, atteso che il segreto istruttorio, di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 febbraio 2012)

Documentazione acquisita dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di vigilanza

Inaccessibilità – Segreto d'ufficio

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 385/1993 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia), la documentazione acquisita dalla Banca D'Italia nell'esercizio della sua funzione di vigilanza nei confronti delle banche, è coperta dal segreto d'ufficio ex art. 7 del t.u. in materia bancaria e creditizia. Ciò comporta la sottrazione di tale documentazione all'accesso, ex art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

Provvedimento di trasferimento di una dipendente per motivi di lavoro

Accessibilità da parte dell'ex coniuge

L'ex coniuge che chiede di poter accedere al provvedimento dal quale si può evincere la durata della permanenza all'estero per motivi di lavoro dell'ex moglie e la data di rientro, è titolare di situazione qualificata all'ostensione dei chiesti documenti, dipendendo la possibilità di mantenere un corretto rapporto con i propri figli direttamente dalla residenza della madre affidataria, la quale, per ragioni legate al suo lavoro si è spostata dall'Italia. Ciò appare sufficiente ad integrare i presupposti per la legittimazione all'accesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Cedolini, buste paga e permessi per ferie e trasferimenti relativi al coniuge dell'istante

Accessibilità da parte del coniuge per difendersi nel giudizio concernente il mantenimento a carico

Il ricorrente che presenta un'istanza di accesso a cedolini, buste paga e permessi per ferie e trasferimenti relativi al coniuge dell'istante è titolare di situazione qualificata all'ostensione, stante la strumentalità dell'acquisizione della documentazione domandata rispetto alle difese da svolgere nel giudizio di separazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

CUD ed estratto conto retributivo dell'ex coniuge

Accessibilità ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento

Deve essere consentito l'accesso al CUD e all'estratto conto retributivo da parte dell'ex coniuge, in quanto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'esercizio del diritto in questione, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge, condizione

rilevante ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per il quale penda procedimento. Prive di pregio appaiono le motivazioni, addotte dall'amministrazione detentrici dei documenti, a sostegno del diniego, che subordinino l'ostensione dei documenti alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 492 c.p.c., norma processuale del tutto inconferente rispetto alla pacifica applicazione alla fattispecie in esame delle disposizioni di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990. Inoltre, i dati contenuti nella documentazione richiesta non rientrano affatto nel novero di quelli sensibili di cui al d.lgs. n. 196/2003 e quindi, non contengono elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

Istanza di visura dei veicoli intestati all'ex coniuge

Accessibilità per la tutela in giudizio dell'istante

Deve essere consentito l'accesso per la visura dei veicoli intestati all'ex coniuge, quale controparte in un procedimento giudiziario pendente, stante la connessione tra l'esercizio del diritto di accesso fatto valere dal ricorrente e la tutela in giudizio del diritto soggettivo azionato dallo stesso nei confronti della sua ex coniuge.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012)

Richiesta di accesso finalizzata alla conoscenza dell'ammontare del T.F.R. (Trattamento di fine rapporto) riconosciuto all'ex coniuge

Accessibilità al fine di esercitare in via giudiziale il diritto alla percezione della percentuale del T.F.R.

Deve essere accolta l'istanza di accesso al conto certificativo contenente il riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'I.N.P.S. dell'ex coniuge, nonché ad ogni altro documento detenuto dall'Amministrazione, attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, in quanto i documenti richiesti sono necessari per proporre un'azione legale finalizzata ad ottenere il diritto alla percezione della percentuale del T.F.R.. È infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusiva-

mente sulla tutela della riservatezza del controinteressato all'accesso: la giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 26 aprile 2005, n.1896) ha avuto modo di chiarire che "nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, c. 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi". La documentazione richiesta inerente il TFR non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo dati patrimoniali, accessibili da parte del ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati patrimoniali richiesti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 novembre 2012)

Dichiarazione dei redditi e posizione fiscale del coniuge e di padre, madre e sorella di quest'ultimo

Accessibilità in funzione dell'esercizio del diritto di difesa

Appare indubbio l'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad acquisire le dichiarazioni dei redditi e le posizioni fiscali del coniuge, nonché dei genitori e della sorella di quest'ultima, al fine di acquisire informazioni attendibili sull'effettiva situazione economica in cui versa la controparte. La documentazione richiesta deve dunque essere resa accessibile, in funzione dell'esercizio del diritto di difesa nel giudizio di separazione dalla di lui coniuge, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990 e dell'art. 24, comma 7 della stessa legge.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Visura nominale ACI relativa all'ex coniuge

Accessibilità

Sussiste l'interesse dell'ex coniuge ad accedere alle visure nominali per verificare l'intestazione di veicoli, la cui conoscenza appare necessaria per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici, anche in sede giurisdizionale, nei confronti dell'ex coniuge.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 25 settembre 2012)

Copia dell'estratto conto INPS aggiornato dell'ex coniuge

Accessibilità per la difesa in sede giurisdizionale

Sussiste l'interesse ad accedere all'estratto conto INPS aggiornato dell'ex coniuge al fine poter stabilire correttamente l'entità dell'assegno divorzile, la cui conoscenza appare necessaria per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici, anche in sede giurisdizionale, nei confronti dell'ex coniuge.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 25 settembre 2012)

Dichiarazioni dei redditi rese dal coniuge

Accessibilità in funzione del diritto di difesa nel giudizio per la modifica delle condizioni di separazione pendente

Premesso che le dichiarazioni dei redditi rese dal coniuge costituiscono documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, lettera d) della legge n. 241/1990, in quanto si tratta di documenti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti un'attività di pubblico interesse (quale certamente è quella preordinata all'accertamento dei redditi dei contribuenti), appare evidente la sussistenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad acquisire i documenti richiesti ai fini dell'esercizio del suo diritto di difesa nel giudizio pendente per la modifica delle condizioni di separazione, circostanza che legittima l'esercizio del diritto di accesso, ex art. 22, comma 1), lettera b) della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Conto certificativo contenente il riepilogo dei contributi

Accessibilità per la tutela in sede giurisdizionale degli interessi giuridici dell'ex coniuge

Deve essere accolta l'istanza di accesso al conto certificativo contenente il riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell' I.N.P.S. dell'ex coniuge, nonché ad ogni altro documento detenuto dall'Amministrazione attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, richiesti dall'accedente per proporre un'azione innanzi la Corte d'Appello volta all'impugnazione della Sentenza del Tribunale Ordinario. È illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del controinteressato, in quanto la documentazione richiesta non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo di dati patrimoniali, accessibili da parte del ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti in qualità di ex coniuge è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti, con conseguente prevalenza del diritto d'accesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 novembre 2012)

Modello 730

Accessibilità da parte dell'ex coniuge

Deve essere accolta l'istanza di accesso al modello 730/2012 Redditi 2011 dell'ex coniuge, nonché ad ogni altro documento detenuto dall'Amministrazione attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, in quanto i documenti richiesti sono necessari all'accedente per proporre un'azione in sede giudiziale. È infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del controinteressato: la giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 26 aprile 2005 n.1896) ha avuto modo di chiarire che "nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni

religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi. Ebbene, il Modello 730 richiesto non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo di dati patrimoniali, accessibili da parte dell'accedente ex coniuge.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 novembre 2012)

Cartella esattoriale, relata di notifica e atti di accertamento

Accessibilità da parte dell'ex coniuge a tutela del diritto di credito vantato

Sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'ex coniuge a poter accedere alla cartella esattoriale dell'ex marito, alla relata di notifica, nonché agli atti di accertamento posti a fondamento della cartella in questione, al fine di essere messa in condizione di adottare le opportune iniziative giudiziarie a tutela del diritto di credito vantato nei confronti dell'ex marito, nonché del diritto di comproprietà su uno degli immobili sui quali era stata iscritta ipoteca.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 novembre 2012)

Documentazione relativa alla situazione reddituale ed alle buste paga dell'ex coniuge

Accessibilità al fine della quantificazione degli importi da corrispondere tramite l'assegno di mantenimento

È titolare di un interesse diretto, concreto e attuale il ricorrente che chiede di accedere alla documentazione inerente alle condizioni economiche dell'ex coniuge; condizioni rilevanti ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere tramite l'assegno di mantenimento, in vista della possibilità di poter intraprendere un'azione in sede giurisdizionale in conseguenza del mutamento delle condizioni economiche dell'ex coniuge. La documentazione domandata è liberamente accessibile poiché non contiene, tra l'altro, dati sensibili, stante la volontà del legislatore di formulare un elenco tassativo dei dati suddetti, contenuto nell'articolo 4 del d.lgs. n. 196/2003. In tal senso, espressamente, T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent. n. 35020, del 02-12-2010, ove si afferma "Quanto alla tutela della riservatezza di terzi è vero quanto sostenuto da parte ricorrente che l'entità del reddito percepito dal coniuge non costituisce un dato

sensibile, in quanto non rientrante nella espressa elencazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che, tra i dati sensibili, comprende: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012)

TUTELA DEI DIRITTI

Documentazione INPS concernente l'impiego lavorativo di un soggetto nei cui confronti si vanta un diritto di credito

Accessibilità – Insussistenza del limite della riservatezza, valido solo per i dati c.d. sensibili

L'accesso alla documentazione concernente l'impiego lavorativo di un soggetto nei cui confronti si vanta un diritto di credito deve essere ammesso. È infatti individuabile la sussistenza di un interesse qualificato all'ostensione, atteso che la domanda di accesso appare preordinata alla tutela di situazione giuridicamente rilevante e collegata alla documentazione richiesta. Un generico riferimento alla tutela della riservatezza non può essere condiviso quale elemento ostativo all'accoglimento della istanza di accesso. Ciò in quanto i dati richiesti all'INPS, in assenza di specificazioni in tal senso, non sembrano ricadere in quelli c.d. sensibili, per i quali il legislatore contempla cautele più stringenti in tema di bilanciamento accesso/riservatezza

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 gennaio 2012)

Dichiarazione Irap e redditi di gestione di farmacia

Accessibilità per la tutela dei diritti

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato a conoscere i dati contenuti nella dichiarazione Irap e i redditi relativi alla gestione di una farmacia, allorché i medesimi siano necessari per tutelare in giudizio i diritti; di contro, ove l'amministrazione resistente ritenga che alcuni dati non siano collegati all'interesse del ricorrente, la medesima ben potrà ometterne alcune parti senza, tuttavia, precluderne l'accesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2012)

Riproposizione dell'istanza di accesso

Ammissibilità

Il diritto di accedere a documenti necessari per esercitare il diritto di difesa innanzi all'organo giurisdizionale è riproponibile dall'istante ove sopravvengano nuovi elementi in fatto o in diritto. Inoltre, a fronte di sopravvenuti interessi o fatti, il richiedente l'accesso che ha già avuto visione dei documenti ma si è limitato ad estrarne copia solo di una parte è titolare del diritto ad avere copia anche di quelli in un primo momento ritenuti non rilevanti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2012)

Documenti utili per l'esercizio del diritto di difesa

Accessibilità

Non si può contestare la legittimazione ad accedere all'elenco dei nominativi delle persone che hanno fatto accesso alle planimetrie e dati catastali di un immobile di proprietà del richiedente l'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, in considerazione della necessità di acquisizione degli stessi per l'esercizio del diritto di difesa dalle richieste di pagamento avanzate nei confronti dell'istante stesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 maggio 2012)

Modello Unico e Dichiarazione IVA del soggetto nei cui confronti si vanta un credito

Accessibilità ai fini dell'esercizio del diritto di credito

Il soggetto che vanta un credito nei confronti di un altro soggetto può chiedere di accedere al Modello Unico e alla dichiarazione IVA del debitore; si tratta di documenti certamente accessibili, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, la loro conoscenza essendo necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, in relazione alla quantificazione della pretesa risarcitoria fatta valere nei confronti del controinteressato all'accesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012)

Documenti utili per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dello straordinario

Accessibilità

Quando l'istanza di accesso si riferisce a documenti che concernono personalmente il ricorrente e la loro acquisizione è necessaria a consentirgli di difendere in giudizio il diritto al risarcimento del danno patrimoniale determinato dalla mancata corresponsione dello straordinario vantato nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, ne consegue la spettanza del diritto di accesso ai documenti richiesti, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 luglio 2012)

Foglio matricolare indicante la durata del servizio di leva prestato e il grado ricoperto

Accessibilità con oscuramento delle parti non pertinenti

L'accedente che, al fine di difendere i propri diritti in un giudizio pendente innanzi al TAR, chiede di potere accedere al foglio matricolare nel quale è indicata la durata del servizio di leva prestato ed il grado ricoperto, è titolare di un interesse qualificato ad accedere a tale documento, potendo l'amministrazione oscurare le parti del medesimo non pertinenti rispetto all'interesse vantato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 settembre 2012)

Documentazione prodotta a seguito della presentazione di una denuncia

Interesse qualificato all'accesso

Deve essere consentito l'accesso al ricorrente che, per effetto della presentazione di una denuncia con cui è stato segnalato il ritardo nell'esecuzione di un'ordinanza di sgombero da parte dei Carabinieri, appare titolare di interesse qualificato all'accesso in quanto è in corso una vicenda giudiziaria tra questi ed il maresciallo dei carabinieri che, a sua volta, ha inoltrato una notizia di reato nei confronti del ricorrente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 ottobre 2012)

Accertamento fiscale

Accessibilità dopo l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta – Insussistenza del limite relativo all'esclusione del diritto di accesso nei procedimenti tributari

Deve essere disatteso l'assunto secondo il quale dall'art. 24, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990 - che esclude il diritto di accesso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano - sarebbe desumibile il principio della sottrazione al diritto di accesso degli atti inerenti a procedimenti tributari anche successivamente alla loro conclusione. La Commissione ritiene di dover far propria l'interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione seguita nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5144/2008) secondo la quale l'inaccessibilità agli atti in questione è temporalmente limitata alla fase che precede la conclusione del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo. La diversa interpretazione della disposizione in parola comporta la singolare conseguenza che, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria senza neppure essere messo in condizione di conoscere il perché dell'imposizione e della relativa quantificazione. Da tale premessa

consegue la necessità di riconoscere la spettanza al contribuente del diritto di accedere a tutti gli atti del procedimento tributario sfociato nell'emissione degli avvisi di accertamento in questione, trovando applicazione alla fattispecie in esame il combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 novembre 2012)

Dichiarazione resa nel corso di una visita ispettiva

Accessibilità totale da parte del dichiarante

Nessun dubbio sulla legittimazione ad accedere alla documentazione inerente le dichiarazioni rilasciate dall'istante nel corso dell'accertamento ispettivo, atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda direttamente. Prive di pregio, pertanto, appaiono le motivazioni dell'amministrazioni che escludano l'esistenza di una situazione legittimante l'accesso in capo all'istante. A tale riguardo vale la pena rammentare come tale legittimazione, nel caso di specie, è da considerarsi *in re ipsa* nella partecipazione dell'accedente al procedimento ispettivo in qualità di dichiarante. Tale profilo, al di là della possibile configurazione dell'accesso esercitato e negato da parte resistente alla stregua dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, conferisce all'istante quella legittimazione negata dall'amministrazione. La legittimazione, invero, deve essere valutata in astratto, quale titolarità di situazione giuridica soggettiva differenziata rispetto a quella del *quisque de populo* preordinata al controllo sulla regolarità e legittimità dell'azione amministrativa. D'altronde in tal senso la giurisprudenza del giudice amministrativo è chiara ed univoca. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173, ove si afferma "La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato, o siano idonei a spiegare, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell'atto". Ora, nel caso di specie, è chiaro che la verifica

di quanto dichiarato agli ispettori per come risultante dai relativi verbali, integri gli estremi di quella posizione qualificata all'accesso illegittimamente non ravvisata da parte resistente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 27 novembre 2012)

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 Roma

Capo del Dipartimento
Diana Agosti

e-mail: segreteriadica@palazzochigi.it
P.E.C.: segreteria.dica@mailbox.governo.it

Hanno collaborato Luigi Capogna, Giovanna Ursone
e per la segreteria redazionale Rosanna Fasulo

Segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
presso l'Ufficio Affari Generali e Attività di Indirizzo Politico Amministrativo

P.E.C.: commissione.accesso@mailbox.governo.it
Sito: www.commissioneaccesso.it



Pubblicazione edita dalla
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Capo del Dipartimento Ferruccio Sepe
